



Oggetto: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ DI VERCELLI – MODIFICAZIONE STATUTO.

Relatore: Il Presidente

Ricordato che la Camera di Commercio è socia dell'Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ con sede in Vercelli;

Visto il messaggio e-mail di convocazione trasmesso, alla PEC camerale il 22.11.2023, dalla APS STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ per la riunione dell'Assemblea Straordinaria indetta lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 18:30, presso la sede dell'A.S.D. Tennis Pro Vercelli in Corso Rigola n. 138 a Vercelli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Registro Unico del Terzo Settore: adeguamenti statutari obbligatori
- 2) Proposta modifica Statuto con allargamento alle altre province del Piemonte
- 3) votazione modifica dello statuto e allargamento alle altre province del Piemonte
- 4) Varie ed eventuali;


Rilevato, dal medesimo messaggio e-mail, che altresì è convocata l'Assemblea Ordinaria annuale degli associati in prima convocazione domenica 10 dicembre alle ore 23:00 e, in seconda convocazione, lunedì 11 dicembre, alle ore 19:00, presso la sede dell'A.S.D. Tennis Pro Vercelli in Corso Rigola n. 138 a Vercelli, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente sulle attività programmatiche nel 2024
- 3) Ecomuseo: Convenzione con la Provincia per la Gestione, comunicazioni del Presidente in merito alle attività svolte nel 2023 e le attività programmatiche nel 2024
- 4) Approvazione bilancio preventivo 2024
- 5) Approvazione piano di attività 2024
- 6) Presentazione nuovi associati
- 7) Varie ed eventuali;

Considerato che con messaggio e-mail del 29/11/2023 l'Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ ha trasmesso la documentazione, che è parte integrante al presente provvedimento, di seguito elencata

- Statuto vigente
- Nuovo Statuto con proposta di modifica
- Disciplinare (documento collegato allo Statuto)

con la precisazione che l'assemblea Straordinaria verterà sulla modifica dello Statuto ma non delibererà sulla modifica del Disciplinare che sarà demandata all'assemblea Ordinaria, nella nuova
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



composizione allargata, e tutte le necessarie ed opportune modifiche saranno decise successivamente dall'assemblea costituente;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Considerato il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.;

Considerato il contenuto dello Statuto ora vigente;

Valutate le modificazioni allo Statuto, che si riferiscono alla proposta di allargamento dei soci sul territorio del Piemonte, non solo del vercellese, con conseguente adeguamento degli articoli al nuovo assetto territoriale e associativo, all’ampliamento dell’attività e qualche correzione su norme citate oltre a precisazioni di tipo operativo-amministrativo;

All’unanimità dei presenti,

DELIBERA

- a) di approvare le modifiche allo Statuto, con riserva sul comma 2 del punto 9 relativo al diritto dei soci sulla partecipazione all’elettorato attivo e passivo, dell’Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ con sede in Vercelli, come da documento allegato che forma parte integrante al presente provvedimento, in trattazione nella sessione Straordinaria dell’Assemblea dei soci il giorno 11/12/2023;
- b) di conferire mandato al Segretario Generale Dr. Gianpiero MASERA a rappresentare la Camera di commercio nelle assemblee di cui trattasi (straordinaria ed ordinaria).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

**STATUTO
dell'A.P.S. STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ**

TITOLO I

**Articolo 1
Costituzione e durata**

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, un'Associazione di Promozione Sociale, di seguito detta APS, denominata "**Strada del Riso Vercellese di Qualità**", con sede legale ed amministrativa a Vercelli.
2. L'Associazione è apolitica, costituita per gli scopi indicati al successivo art. 2), con la finalità di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione può istituire, in Italia e all'estero, sedi secondarie (uffici, agenzie, rappresentanze, depositi, ecc.) utili al raggiungimento degli scopi statutari.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2
Finalità e azioni**

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a. Dare impulso alle attività economiche ed all'economia vercellese, attraverso la creazione di una "*rete di territorio*", una filiera che individui i comuni denominatori utili a favorire lo sviluppo e la crescita, la riqualificazione professionale degli operatori, l'incremento dell'occupazione giovanile, ecc. e che si autoalimenta nel proprio sviluppo ed in quello dell'area di riferimento;
 - b. Consentire alle aziende risicole/agricole di esprimere verso l'esterno le proprie potenzialità in ambito di multifunzionalità, ricettività, creatività e rappresentatività di un'area fortemente connotata dalla loro presenza e dal loro lavoro, integrando la cultura di matrice agricola con quella di stampo manageriale incentrata sulla qualità, che prevede anche la condivisione di obiettivi di fondo comuni, il coordinamento delle decisioni e la collaborazione con tutti gli attori dell'offerta;
 - c. Migliorare l'immagine dei risi vercellesi di qualità e delle altre eccellenze agroalimentari e artigianali locali presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati nazionali ed internazionali, anche inserendo il territorio di riferimento nei circuiti internazionali del turismo rurale-culturale-enogastronomico, quale *prodotto turistico di qualità* regolato da una *Carta dell'accoglienza* (linee guida per gli operatori);

Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ

Sede c/o Provincia di Vercelli • Settore Agricoltura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Geologico e Difesa del Suolo
• Servizio Gestione Amministrativa, Distretti e Promozione Agroalimentare
Via De Amicis, 6 – 13100 Vercelli • Tel. 0161.597.661 • Fax 0161.597.679 – C.F. 94036330028
E-mail: stradadelriso@provincia.vercelli.it • PEC: varalda@cert.provincia.vercelli.it
<https://www.facebook.com/StradaDelRisoVercellese> • Twitter @StraRIVc

- d. Individuare e sperimentare, a livello locale, nuove modalità e nuovi strumenti che consentano di avviare un processo di sviluppo territoriale duraturo basato sulla condivisione e sulla fruizione del patrimonio culturale e naturale esistente, nella consapevolezza della sua unicità e irripetibilità;
- e. Proporre al fruitore il patrimonio culturale e naturale vercellese in tutte le sue declinazioni (territoriale, paesaggistico, agroalimentare, culturale, ambientale, devozionale, sportivo, storico, umano, strutturale ed infrastrutturale, museale, ecc.), attraverso azioni comuni di promozione, valorizzazione e tutela, individuazione di itinerari tematici e di aggregazione delle diverse potenzialità ivi presenti;
- f. Sviluppare -nei confronti della popolazione locale, dei consumatori e dei fruitori in genere- la conoscenza della civiltà risicola vercellese e della cultura millenaria legata al riso, nonché del prodotto che le contraddistingue, anche attraverso azioni didattiche e attività di formazione ed educazione alimentare;
- g. Promuovere, nei confronti della popolazione locale, detentrica del patrimonio culturale e naturale in senso ampio, il "*senso di appartenenza*" al progetto e la necessità di parteciparvi attivamente, nonché l'educazione al rispetto dei valori civili e culturali del territorio della Strada;
- h. Offrire al fruitore un modo nuovo e coinvolgente di conoscere il riso, il suo territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni, la sua economia, favorendone la permanenza nell'area oltre il semplice escursionismo;
- i. Qualificare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico e culturale rappresentato da ristoranti, agriturismi, hotel, b&b, fattorie didattiche, ecc, attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione qualificanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- j. Qualificare, promuovere e coordinare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico e culturale rappresentato dalle molteplici attività e iniziative di animazione territoriale dedicate al riso ed al folklore locale (sagre, feste paesane, feste patronali, eventi fieristici, mostre, festival, spettacoli, ecc.), attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione qualificanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- k. Promuovere, presso le Istituzioni competenti a livello locale, regionale e nazionale, iniziative di indirizzo normativo e regolamentare, ovvero di interpretazione di norme vigenti, nelle materie di competenza dei diversi settori di riferimento della Strada e dello sviluppo socio-economico locale;
- l. Promuovere la ricerca di finanziamenti esterni, anche attraverso studi e proposte progettuali a valere sui bandi UE, nazionali e regionali, emessi da soggetti pubblici e privati;
- m. Promuovere, in sintesi, un "*sistema territoriale*" costituito da produttori, enti pubblici e privati, enti parco, associazioni, operatori turistici, ristoranti, strutture ricettive, musei, istituti scolastici, operatori dell'informazione, ecc. finalizzato allo sviluppo economico, armonico ed ecocompatibile del tessuto sociale e rurale dell'area.

2. Tutte le azioni poste in essere dall'Associazione dovranno essere orientate esclusivamente al perseguimento delle finalità sopra descritte ed alla massima trasparenza ed informazione, sia nei confronti degli associati che dei fruitori dei servizi proposti. Tali azioni sono individuate attraverso il Piano Annuale di Attività di cui al successivo articolo 4.
3. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse all'oggetto sociale. Potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
4. Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà compiere le operazioni bancarie, commerciali e giuridiche, nonché immobiliari, legittimamente deliberate dai propri Organi secondo le competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, anche tramite convenzioni o richiesta di fondi o contributi in danaro o in beni e servizi di qualsiasi natura, rivolte ad enti pubblici o privati anche non associati.

Articolo 3 Disciplinare, Regolamenti

1. Il Disciplinare dell'Associazione, approvato dalla Regione Piemonte e sottoscritto da tutti i Soci, ne definisce prioritariamente:
 - Ambito territoriale;
 - Finalità e scopi;
 - Marchio e relative modalità di utilizzo;
 - Sito web e segnaletica;
 - Standard minimi di qualità;
 - Soggetti che possono aderirvi, standard comuni e soggettivi di qualità;
 - Ruolo di soggetti pubblici e privati;
 - Altre norme di carattere generale.
2. Eventuali modifiche al Disciplinare sono apportate dall'Assemblea, cui spetta altresì di deliberare in ordine all'adozione di appositi Regolamenti attuativi delle diverse esigenze organizzative e strumentali, come previsto al successivo articolo 13.

Articolo 4 Piano annuale di attività

1. Il Consiglio Direttivo redige, entro il 30 novembre, il Piano annuale dell'attività relativa all'anno successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, unitamente al Bilancio Preventivo.
2. Il Piano annuale è allegato al Bilancio Preventivo, da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
3. Il Piano annuale contiene le principali linee di azione finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, con il programma delle attività promozionali ed i relativi soggetti attuatori che, non necessariamente, devono essere associati.

Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ

Sede c/o Provincia di Vercelli • Settore Agricoltura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Geologico e Difesa del Suolo
• Servizio Gestione Amministrativa, Distretti e Promozione Agroalimentare
Via De Amicis, 6 – 13100 Vercelli • Tel. 0161.597.661 • Fax 0161.597.679 – C.F. 94036330028
E-mail: stradadelriso@provincia.vercelli.it • PEC: varalda@cert.provincia.vercelli.it
<https://www.facebook.com/StradaDelRisoVercellese> • Twitter @StraRiVc

4. Per ciascuna azione proposta il Consiglio Direttivo verifica la congruità rispetto agli scopi sociali, nonché l'effettiva qualità dell'offerta e l'efficacia di risultato in termini di ritorno d'immagine sia per gli associati che per il territorio.
5. Le modalità di verifica adottate dal Consiglio Direttivo dovranno conformarsi a criteri di opportunità, efficienza, efficacia, trasparenza ed equità sia nei confronti degli associati che della spesa.

Articolo 5

Centri di informazione, accoglienza e promozione

1. Fermo restando il ruolo centrale degli associati in merito alla promozione e diffusione della propria realtà e della Strada in generale, il Consiglio Direttivo può individuare, nell'ambito del territorio della Strada, uno o più Centri di informazione, accoglienza e promozione che costituiscano punto di riferimento territoriale per i fruitori.
2. Le modalità di funzionamento dei Centri sono regolate dal Disciplinare e, eventualmente, da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Articolo 6 Soci

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti di seguito elencati, cui si garantisce espressamente l'accesso alla Strada, purché nel rispetto degli standard minimi previsti dal Disciplinare di cui al precedente articolo 3.
 - a. Aziende agricole e agroalimentari singole o associate, cooperative e altre organizzazioni economiche e professionali dei produttori, comprese, per quanto riguarda la DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, anche le aziende risicole, singole o associate, aventi sede nel territorio della provincia di Biella, purché produttrici delle varietà comprese nel disciplinare della DOP ed in possesso dei previsti requisiti di qualità.
 - b. Aziende agrituristiche e Fattorie didattiche;
 - c. Enti locali subregionali singoli e associati ed enti pubblici territoriali e/o economici (Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Consorzio dei Comuni, Enti Parco, ATL, Ente Nazionale Risi, ecc.);
 - d. Università, Istituti alberghieri e agrari e Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - e. Agroteche, Enoteches regionali;
 - f. Musei, ecomusei e altre strutture espositive dedicate, o ad esse correlate, al mondo agricolo, rurale, enogastronomico, etnografico; castelli ed altri beni culturali;
 - g. Organizzazioni professionali agricole e di altri settori produttivi (commercio, industria, artigianato, terziario, ecc.) maggiormente rappresentative;
 - h. Enti e organismi vari correlati alla produzione o comparto produttivo a cui fa riferimento la Strada (es. associazioni e consorzi irrigui, centri di ricerca e sperimentazione, selezione varietale o delle razze animali, soggetti operanti nella tecnologia e innovazione, ecc.);
 - i. Ristoranti, trattorie, vinerie, ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada;
 - j. Imprese turistico-ricettive;
 - k. Imprese commerciali ed artigianali ed altre aziende specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità a cui la Strada si riferisce;
 - l. Istituzioni ed Associazioni culturali, artistiche, ricreative, sportive, ambientaliste;
 - m. Comitati Manifestazioni, Pro Loco;
 - n. Consorzi di Tutela e di Ristorazione;
 - o. Operatori turistici e loro Consorzi, Associazioni Turistiche e Guide Turistiche;
 - p. Altri soggetti ritenuti compatibili con gli scopi dell'Associazione, sempre nel rispetto degli standard minimi sopra citati.
2. Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio è intesa a tempo indeterminato. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. L'ammissione dei nuovi soci avviene secondo le modalità previste al successivo articolo 8. La domanda di ammissione presentata dai soggetti di cui alla precedente lettera p) è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, alla prima seduta utile.

Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ

Sede c/o Provincia di Vercelli • Settore Agricoltura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Geologico e Difesa del Suolo
• Servizio Gestione Amministrativa, Distretti e Promozione Agroalimentare
Via De Amicis, 6 – 13100 Vercelli • Tel. 0161.597.661 • Fax 0161.597.679 – C.F. 94036330028
E-mail: stradadelriso@provincia.vercelli.it • PEC: varalda@cert.provincia.vercelli.it
<https://www.facebook.com/StradaDelRisoVercellese> • Twitter @StraRIVc

4. Tutti i soci hanno l'obbligo imprescindibile di rispettare gli standard minimi di qualità previsti dal Disciplinare dell'Associazione. Possono essere ammessi anche soci privi di tali standard minimi di qualità, purché gli stessi sottoscrivano l'impegno ad adeguarsi entro 180 giorni dalla data dell'ammissione all'Associazione. Il mancato adeguamento agli standard minimi di qualità entro detto termine o il loro successivo venir meno per qualsiasi causa costituisce legittima causa di esclusione del socio.
5. E' d'obbligo la maggiore età per le persone fisiche associate.
6. I soci possono far parte di altri Enti e Associazioni, purché gli scopi di questi non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

Articolo 7 Rappresentanze

1. Al fine di essere adeguatamente rappresentati nel Consiglio Direttivo, i soggetti di cui al precedente art. 6, sono identificati nelle seguenti categorie:
 - Categoria 1 : soggetti di cui alle lettere a), b), k)
 - Categoria 2: soggetti di cui alle lettere i), j)
 - Categoria 3: soggetti di cui alle lettere c), d)
 - Categoria 4: soggetti di cui alle lettere e), m), n), o)
 - Categoria 5: soggetti di cui alle lettere f), l)
 - Categoria 6: soggetti di cui alle lettere g), h)
2. I soggetti di cui alla lettera p) del precedente art. 6, saranno collocati nella categoria riconducibile all'attività svolta, tra quelle indicate al precedente par. 1.

Articolo 8 Ammissione e quota d'iscrizione

1. Le quote di iscrizione sono determinate dall'Assemblea.
2. Per divenire soci è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione utilizzando l'apposito modello, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'aspirante socio (in caso di persona giuridica, dal suo legale rappresentante), tramite PEC o Raccomandata A.R.
3. Il Consiglio Direttivo, svolti gli opportuni accertamenti in merito al possesso, da parte del richiedente, degli standard minimi di qualità previsti dal Disciplinare, decide in merito all'accoglimento della domanda, motivando l'eventuale diniego, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La decisione del Consiglio Direttivo è messa a verbale ed il verbale è inserito nel Libro dei Verbali, pena l'illegittimità della procedura di ammissione.
4. A completamento della procedura di ammissione, il nominativo del nuovo socio è inserito nel Libro dei Soci.

Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ

5. L'avvenuta ammissione o l'eventuale diniego motivato sono comunicati al nuovo socio, o aspirante tale, tramite PEC o raccomandata A.R., entro cinque giorni dal perfezionamento della decisione del Consiglio Direttivo.
6. Entro 15gg dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il nuovo socio versa la relativa quota fissa, stabilita dall'Assemblea; a seguito del versamento, il soggetto acquisisce diritti e doveri sociali e sottoscrive, per presa visione e accettazione, il presente Statuto ed il Disciplinare dell'Associazione. Dell'avvenuto versamento della quota di ammissione il socio dovrà dare comunicazione all'Associazione, sulla base delle modalità che saranno comunicate.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'aspirante socio può ricorrere una sola volta, reiterando l'istanza all'Associazione con le controdeduzioni del caso. Detta istanza sarà sottoposta all'esame della Commissione di cui all'art. 27.

Articolo 9 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri nell'ambito dell'attività sociale e parità di quota di iscrizione da versare.
2. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto:
 - a partecipare alle attività sociali;
 - a ricevere dall'Associazione notizie sull'andamento operativo ed economico della vita sociale;
 - all'elettorato attivo e passivo.
3. Le quote associative sono intrasmissibili, salvo quanto previsto al successivo art. 10, par. 3; gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
4. I soci sono tenuti a:
 - versare, una tantum, la quota di iscrizione, come specificato al precedente art. 8;
 - versare la quota associativa annua di partecipazione, diversificata per ciascuna categoria di appartenenza e stabilita dall'Assemblea;
 - versare una somma percentuale proporzionale ai servizi che i singoli associati ricevono dall'Associazione, stabilita dall'Assemblea;
 - osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e del Disciplinare, nonché le Delibere degli Organi dell'Associazione;
 - non assumere in nessun caso, nell'ambito della propria attività sia aziendale che associativa, comportamenti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Associazione e dei suoi associati;
 - promuovere ed agevolare le finalità sociali;

Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ

Sede c/o Provincia di Vercelli • Settore Agricoltura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Geologico e Difesa del Suolo
• Servizio Gestione Amministrativa, Distretti e Promozione Agroalimentare
Via De Amicis, 6 – 13100 Vercelli • Tel. 0161.597.661 • Fax 0161.597.679 – C.F. 94036330028
E-mail: stradadelriso@provincia.vercelli.it • PEC: varalda@cert.provincia.vercelli.it
<https://www.facebook.com/StradaDelRisoVercellese> • Twitter @StraRiVc

- permettere, agli incaricati dell'Associazione, lo svolgimento periodico dei necessari controlli atti a verificare l'osservanza alle norme di cui sopra e la conseguente idoneità sociale, ivi compresi il corretto utilizzo del marchio collettivo e la qualità dell'offerta;
 - autorizzare l'Associazione al trattamento dei propri dati personali e aziendali per lo svolgimento delle attività sociali, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia, compatibilmente con le finalità per cui tali dati sono raccolti;
 - segnalare all'Associazione ogni e qualsiasi modifica intervenuta nelle caratteristiche dell'attività aziendale, entro 30gg. dal verificarsi della variazione.
5. Ai soci è riservato il diritto di scegliere se partecipare economicamente ad eventuali progetti non inseriti nel Piano annuale di attività di cui al precedente articolo 4, seppur proposti e/o approvati dal Consiglio Direttivo.
6. I soci che non osservino lo Statuto, il Disciplinare e/o gli eventuali Regolamenti sociali, che non si adeguino alle disposizioni emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e che, comunque, adottino comportamenti in contrasto con le norme sopra citate, potranno essere deferiti al Consiglio Direttivo, come specificato ai successivi artt. 10 e 27.

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

1. I soci possono essere esclusi dall'Associazione con l'adozione di delibera motivata da parte dell'Assemblea (art. 24 C.C.), nei seguenti casi:
- perdita o reiterato mancato rispetto degli standard minimi di qualità;
 - cessazione o variazione dell'attività;
 - morosità nel versamento delle quote sociali, accertata e perdurante allo scadere del terzo mese dalla messa in mora;
 - altri gravi motivi, consistenti, a titolo esemplificativo, nel comportamento del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli e/o lesive nei confronti dell'Associazione e dei suoi associati o che, comunque, con la sua condotta, ostacoli il buon andamento del sodalizio.
2. Contro la delibera di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (art. 24 C.C.). L'associato escluso non può più essere ammesso.
3. In caso di decesso o di cambio di proprietà dell'azienda, gli aventi causa possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. Tale domanda costituisce valido documento per proseguire il rapporto associativo, con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato. Il Consiglio Direttivo dà atto del subentro alla prima riunione utile. Il subentrante non versa la quota di iscrizione iniziale, né quella già pagata dal dante causa per l'anno in corso, ma corrisponde le quote associative annue.

4. Ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del Codice Civile, l'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima del termine dello stesso anno.

TITOLO III

Articolo 11 Organi sociali

1. Gli Organi sociali sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Revisore Unico.

Articolo 12 Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da questa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soli associati in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari divenuti definitivi e in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto e provvede al suo periodico aggiornamento.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Devono altresì astenersi dal voto gli associati che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione in merito alla deliberazione da adottare.
4. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. Per i soci Persone giuridiche, all'Assemblea potrà partecipare il legale rappresentante o altra persona a ciò autorizzata secondo le norme interne dell'ente associato.
5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. La convocazione dell'Assemblea, oltre ai casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, dovrà inoltre essere effettuata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se l'organo competente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. Infine, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea quando ne facciano richiesta motivata almeno la metà più uno dei componenti lo stesso Consiglio.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea ad inizio seduta.
8. Nelle sedute con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, l'Assemblea nomina due scrutatori individuati tra i soggetti non candidati.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene con un preavviso minimo di otto giorni, mediante affissione di apposito avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o fax. In caso di impedimenti tecnici è ammesso, in via del tutto eccezionale, l'utilizzo della PEO (posta elettronica ordinaria) con avviso di lettura. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Conto consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo e del Piano Annuale di attività.
3. In prima convocazione, l'Assemblea è costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
4. Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.
5. Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare in merito a:
 - Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - Approvazione del Bilancio preventivo e del Piano annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - Approvazione del conto consuntivo annuale;
 - Approvazione degli eventuali Regolamenti interni e della Carta della Qualità e dell'accoglienza, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - Approvazione di eventuali modifiche al Disciplinare adottato dal Comitato Promotore;
 - Impartire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - Nomina del Revisore Unico, fissandone la misura del compenso;
 - Determinazione dell'entità annua delle quote associative;

- Esclusione motivata di soci, come previsto dal precedente art. 10;
- Altre materie attinenti la vita dell'Associazione e descritte nello Statuto, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo, purché legittimamente sottoposte al suo esame.

Articolo 14 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o fax. In caso di impedimenti tecnici è ammesso, in via del tutto eccezionale, l'utilizzo della PEO (posta elettronica ordinaria) con avviso di lettura. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie e con i quorum costitutivi e deliberativi qui previsti:
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; per queste delibere l'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei soci. In ogni caso, le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti;
 - modifica dello Statuto dell'Associazione; per queste delibere occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - scioglimento anticipato dell'Associazione, devoluzione del patrimonio, nomina dei liquidatori e relativi poteri. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno ^{tre quarti} degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe;
 - qualsiasi altro argomento attribuito espressamente alla sua competenza dalle leggi vigenti e dallo Statuto, con la maggioranza prevista al primo punto del secondo paragrafo di questo articolo.

Articolo 15 Consiglio direttivo: composizione ed elezione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di sette ad un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, così come di volta in volta stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina.

2. Nel Consiglio Direttivo ciascuna delle 6 categorie di soci, così come individuate al precedente art. 7, deve essere rappresentata da almeno un proprio rappresentante.

Articolo 16 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, esclusi quelli che, per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea o al Presidente, e provvede ad ogni atto relativo al personale.
2. Il Consiglio Direttivo ha competenza nei seguenti ambiti:
 - Tecnico-amministrativo;
 - Marketing e promozione;
 - Tutela, vigilanza e controllo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i compiti tecnico-amministrativi le seguenti attività:
 - Elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e del Vice Presidente;
 - Nomina di un tesoriere, di un segretario ed eventualmente di un direttore, fissandone compiti ed eventuali compensi;
 - Eventuale selezione e acquisizione di personale, fissandone il compenso;
 - Redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo secondo le disposizioni di legge, corredati dagli allegati previsti dalla legge o dal presente Statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Redazione del Piano annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Redazione e approvazione di Regolamenti interni;
 - Ammissione dei nuovi soci;
 - Approvazione dell'elenco degli associati aventi diritto di voto e suo periodico aggiornamento;
 - Definizione delle sanzioni da comminare ai Soci inadempienti, come previsto dal successivo art. 27;
 - Tenuta dei libri sociali previsti dalla legge; conservazione dei documenti e aggiornamento dei libri sociali;
 - Autorizzazione all'uso del marchio della Strada e definizione delle relative modalità;
 - Nomina del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 22;
 - Valutazione e definizione di eventuali modifiche al Disciplinare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Rinnovo periodico delle registrazioni dei domini web;
 - Promozione e organizzazione di incontri di aggiornamento e attività di formazione per gli associati ed i rispettivi operatori, al fine di accrescere il livello qualitativo della Strada;

Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ

Sede c/o Provincia di Vercelli • Settore Agricoltura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Geologico e Difesa del Suolo
• Servizio Gestione Amministrativa, Distretti e Promozione Agroalimentare
Via De Amicis, 6 – 13100 Vercelli • Tel. 0161.597.661 • Fax 0161.597.679 – C.F. 94036330028
E-mail: stradadelriso@provincia.vercelli.it • PEC: varalda@cert.provincia.vercelli.it
<https://www.facebook.com/StradaDelRisoVercellese> • Twitter @StraRIVc

- Stabilire, in accordo con gli associati ed entro il mese di gennaio, le modalità di apertura al pubblico dei rispettivi esercizi e della relativa accoglienza;
 - Cura dell'attività statistica relativa alla fruizione dei servizi della Strada da parte del pubblico, provvedendo alla periodica elaborazione dei dati, da allegare al conto consuntivo;
 - Altre attività strumentali e funzionali al raggiungimento degli obiettivi sociali e del Piano annuale di attività, ivi compresa l'attivazione di rapporti di collaborazione a vario titolo, purché funzionali e necessari al miglior espletamento delle attività dell'Associazione.
4. Rientrano tra i compiti di marketing e promozione le attività indicate nel Disciplinare e, in particolare:
- Redazione della Carta dell'accoglienza e della qualità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, così come previsto al precedente art. 13;
 - Individuazione di uno o più Centri di informazione, accoglienza e promozione sul territorio della Strada, concordandone con i gestori le modalità di funzionamento e apertura al pubblico;
 - Favorire, in ogni occasione, il processo di conoscenza reciproca e condivisione delle azioni tra gli associati, anche attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative di varia natura, compresi itinerari tematici e di aggregazione, purché caratterizzati dai principi della qualità, novità ed esclusività, così come previsto dal Disciplinare, per offrire ai fruitori modalità sempre nuove e coinvolgenti di conoscere il riso vercellese ed il territorio della Strada;
 - Organizzazione e promozione di attività didattiche, di formazione ed educazione alimentare rivolte alla popolazione locale, ai giovani, ai consumatori in genere e finalizzate a stimolare in loro il "*senso di appartenenza*" alla Strada, favorendone la partecipazione attiva, nonché l'educazione al rispetto dei valori civili e culturali della stessa; le diverse attività devono essere svolte in collaborazione con gli associati, favorendone l'interazione con Università del Piemonte Orientale, Istituti Alberghieri e Agrari e Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - Approvazione della tipologia dell'eventuale segnaletica informativa e di avvicinamento ed individuazione della relativa collocazione, a seguito di idonea mappatura dell'area della Strada, fatte salve le limitazioni imposte da leggi vigenti in materia e da disposizioni comunali e provinciali;
 - Implementazione ed aggiornamento costante del sito web e delle attività sui social network, favorendone la presenza e partecipazione attiva degli associati;
 - Redazione e aggiornamento costante, in collaborazione con gli associati, del materiale promozionale della Strada e della relativa equa distribuzione agli associati stessi, ivi compresa la mappa dettagliata del territorio di riferimento;
 - Eventuale istituzione, su delega dell'Assemblea, di uffici e sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.

5. Rientrano tra i compiti di vigilanza e controllo le seguenti attività:
 - Verifica dei requisiti degli associati, del mantenimento degli stessi, del rispetto dello Statuto, del Disciplinare, dei Regolamenti e del corretto utilizzo del marchio; tale verifica potrà essere svolta attraverso il Comitato Tecnico di cui al successivo art. 22, sulla base delle modalità che saranno definite dallo stesso Consiglio Direttivo;
 - Dirimere, anche attraverso il Collegio Arbitrale di cui all'art. 27, eventuali controversie.
6. Il Consiglio Direttivo, in relazione a specifiche attività che richiedono particolari competenze tecniche o professionali, potrà costituire apposite Commissioni di studio o di lavoro, anche tra i propri soci, la cui funzione è quella di supporto nelle decisioni con proposte e/o pareri. La durata delle Commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio e delle Commissioni, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività connessa all'Associazione.

Articolo 17 Convocazione e deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o Consigliere più anziano d'età - ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante PEC, fax o altro mezzo idoneo e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché l'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza motivata, è ammessa la convocazione il giorno prima della seduta, con le modalità sopra riportate.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammessa la delega.
3. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale redatto dal Segretario o da un Consigliere scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente stesso, o suo sostituto, e dal segretario. Il verbale è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18 Durata del Consiglio Direttivo e cessazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri, eletti tra gli associati in regola con il pagamento degli oneri sociali, sono rieleggibili.
2. I Consiglieri decadono per:
 - dimissioni;
 - voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati;
 - tre assenze ingiustificate consecutive alle sedute del Consiglio.
3. Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata ai sensi dell'art. 13 e provvede alla nomina del suo successore, tenendo conto del principio di rappresentanza di ciascuna categoria. Tale Consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
4. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero Consiglio, che non potrà deliberare su alcun oggetto prima dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. A tal fine il Presidente o i Consiglieri rimasti dovranno convocare prontamente l'Assemblea ai sensi dell'art. 13.

Articolo 19 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati e possono essere rieletti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, inoltre:
 - Presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
 - Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - Conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.
3. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità commesse nell'amministrazione dell'Associazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente Statuto, del Disciplinare e dei Regolamenti.
5. La deliberazione concernente la revoca del Presidente deve essere preceduta dalla notifica al medesimo, almeno quindici giorni prima, di una mozione scritta di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

**Articolo 20
Direttore, Segretario e Tesoriere**

1. Il Segretario, il Tesoriere e l'eventuale Direttore, sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Associazione.
2. Il Direttore deve avere requisiti di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito dell'attività dell'Associazione. Egli partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
3. Compete al Direttore:
 - l'attuazione, a livello tecnico-organizzativo, delle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali, garantendone correttezza di azioni e trasparenza;
 - la cura delle relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti pubblici e privati, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione e della sua attività;
 - la collaborazione alla redazione, insieme al Consiglio Direttivo e su indicazioni del medesimo, dei Piani annuali di attività di cui al precedente art. 4, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione;
 - la collaborazione alla redazione, insieme al Consiglio Direttivo e su indicazioni del medesimo, nonché con gli associati ed il Comitato Tecnico, della Carta della Qualità e dei Servizi;
 - altre attività eventualmente allo stesso deferite dal Consiglio Direttivo.
4. Il segretario è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, collabora con il Consiglio Direttivo alla compilazione e alla conservazione dei libri sociali, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. Spetta al tesoriere:
 - Collaborare con il Consiglio Direttivo alla cura dell'amministrazione dell'Associazione;
 - la responsabilità della cassa sociale;
 - collaborare con il Consiglio Direttivo alla tenuta dei libri contabili;
 - la riscossione delle quote sociali e di ogni altro provento a favore dell'Associazione;
 - il pagamento di qualsiasi spesa da effettuarsi previo mandato del Presidente.
6. Previa specifica delega del Presidente, il Tesoriere può compiere, con firma disgiunta da quella del Presidente, operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari e postali. Per tutte le operazioni relative alla gestione dei conti di deposito di titoli è richiesta la firma congiunta a quella del Presidente.

Articolo 21 Revisore Unico

1. L'assemblea elegge un Revisore unico.
2. Il Revisore Unico:
 - dura in carica tre anni e può essere rieletto;
 - svolge le funzioni di controllo amministrativo previste dalle disposizioni normative e dalle leggi, redigendone apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 22 Comitato Tecnico

1. Per verificare il rispetto dei requisiti minimi di appartenenza alla Strada ed il corretto utilizzo del marchio, nonché per elaborare la Carta della qualità e dei Servizi, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico, specificandone i compiti e le modalità operative.
2. Il Comitato Tecnico è composto da un massimo di tre membri, esperti nei diversi settori e che possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Associazione; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
3. Nessun compenso è corrisposto ai componenti del Comitato, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività ispettiva.

TITOLO IV

Articolo 23

Libri sociali e altri documenti

1. L'Associazione istituisce i seguenti Libri Sociali:
 - Libro dei soci: da utilizzare per annotare, in ordine cronologico di adesione, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni o recessi;
 - Libro dei Verbali dell'Assemblea, sul quale si annotano i Verbali delle adunanze assembleari, ordinarie o straordinarie, e le relative deliberazioni;
 - Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, sul quale si annotano i Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'Associazione e relative deliberazioni.
2. Il Consiglio Direttivo può disporre la tenuta del Libro degli inventari, non obbligatorio ma strumentale alla redazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo e di altri Libri e Registri funzionali ad una gestione trasparente dell'Associazione.
3. I Libri sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo, in forma di registro manuale ovvero a fogli mobili computerizzati e numerati.
4. Il Segretario cura la conservazione, in archivio, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, registrati a norma di legge. Egli cura, inoltre, la conservazione di tutti gli atti e documenti utili a garantire la corretta e trasparente gestione dell'attività sociale; copia di tali documenti è messa a disposizione dei soci che ne facciano richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Al bilancio preventivo ed al conto consuntivo dovranno essere allegate le relazioni del Revisore Unico.
5. Al Bilancio preventivo, inoltre, deve essere allegato il Piano Annuale di attività di cui al precedente art. 4, mentre il Conto Consuntivo deve contenere, in allegato, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio di riferimento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi rispetto al relativo Piano Annuale.

6. In sede di convocazione dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, tutti gli associati devono poter disporre di copia di tali documenti.

Articolo 25 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote di iscrizione;
 - quote associative determinate annualmente dall'Assemblea;
 - contributi di enti ed associazioni;
 - lasciti e donazioni;
 - proventi derivati dalle attività organizzate dall'Associazione;
 - avanzi netti di gestione;
 - beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali di cui al precedente art. 2. Gli utili, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, fatte salve imposizioni previste dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere destinato a favore di altre Associazioni che, per legge, Statuto o Regolamento, perseguano finalità analoga di valorizzazione, promozione e tutela dell'area risicola vercellese e del suo patrimonio di comunità.

Articolo 26 Marchio

1. Al fine di offrire un'immagine coordinata ed unitaria della Strada del riso vercellese di qualità, l'Associazione adotta un proprio marchio.
2. L'utilizzo del marchio è riservato unicamente agli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed è regolamentato dal Disciplinare dell'Associazione e da un eventuale Regolamento adottato a norma del presente Statuto.

Articolo 27 Sanzioni e Clausola compromissoria

1. Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, in violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare, degli eventuali Regolamenti o delle disposizioni degli Organi sociali, o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è passibile di sanzioni che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, esaminato da una Commissione composta da 3 membri e specificatamente nominata dall'Assemblea.
3. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello Statuto, del Disciplinare e dei Regolamenti sociali, ovvero tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, se non risolta dal Consiglio Direttivo, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri, nominati secondo consuetudine, a norma del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Vercelli e delle leggi vigenti in materia.
4. In caso di rigetto del lodo è competente il Tribunale ordinario di Vercelli.

Articolo 28 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità e con la maggioranza prevista all'art. 14.
2. All'atto di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito nel presente Statuto all'art. 25.

Articolo 29 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni volontarie senza scopo di lucro, nonché di Associazioni di Promozione Sociale.

Allegato "G" al n. 119519/11155 di Repertorio

STATUTO

dell'A.P.S. STRADA DEL RISO ~~VERCELLESE-PIEMONTESE~~ DI QUALITÀ

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione e durata

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e del **D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117**, un'Associazione di Promozione Sociale, di seguito detta APS, denominata "XXXXX", con sede legale ed amministrativa a Vercelli.
2. L'Associazione è apolitica, costituita per gli scopi indicati al successivo art. 2), con la finalità **ed il principio di interesse generale** di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione può istituire, in Italia e all'estero, sedi secondarie (uffici, agenzie, rappresentanze, depositi, ecc.) utili al raggiungimento degli scopi statutari.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e azioni

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità **di interesse generale**:
 - a. Dare impulso alle attività economiche ed all'economia vercellese del territorio di competenza, attraverso la creazione di una "rete di territorio", una filiera che individui i comuni denominatori utili a favorire lo sviluppo e la crescita, la riqualificazione professionale degli operatori, l'incremento dell'occupazione in particolare giovanile, ecc. e che si autoalimenti nel proprio sviluppo ed in quello dell'area di riferimento;
 - b. Consentire alle aziende risicole/agricole di esprimere verso l'esterno le proprie potenzialità in ambito di multifunzionalità, ricettività, creatività e rappresentatività di un'area fortemente connotata dalla loro presenza e dal loro lavoro, integrando la cultura di matrice agricola con quella di stampo manageriale incentrata sulla qualità, che prevede anche la condivisione di obiettivi di fondo comuni, il coordinamento delle decisioni e la collaborazione con tutti gli attori dell'offerta;

- c. Migliorare l'immagine dei risi **vercellesi** di qualità coltivati nel territorio di competenza e delle altre eccellenze agroalimentari e artigianali locali presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati nazionali ed internazionali, anche inserendo il territorio di riferimento nei circuiti internazionali del turismo rurale-culturale-enogastronomico, quale *prodotto turistico di qualità* regolato da una *Carta dell'accoglienza* (linee guida per gli operatori);
- d. Individuare e sperimentare, a livello locale, nuove modalità e nuovi strumenti che consentano di avviare un processo di sviluppo territoriale duraturo basato sulla condivisione e sulla fruizione del patrimonio culturale e naturale esistente, nella consapevolezza della sua unicità e irripetibilità;
- e. Negli ambiti di propria competenza, Proporre al fruitore il patrimonio culturale e naturale **vercellese** in tutte le sue declinazioni (territoriale, paesaggistico, agroalimentare, culturale, ambientale, devozionale, sportivo, storico, umano, strutturale ed infrastrutturale, museale, ecc.), attraverso azioni comuni di promozione, valorizzazione e tutela, individuazione di itinerari tematici e di aggregazione delle diverse potenzialità ivi presenti;
- f. Sviluppare nei confronti della popolazione locale, dei consumatori e dei fruitori in genere la conoscenza della civiltà risicola **vercellese** e della cultura millenaria legata al riso, nonché del prodotto che le contraddistingue, anche attraverso azioni didattiche e attività di formazione ed educazione alimentare;
- g. Promuovere, nei confronti della popolazione locale, detentrica del patrimonio culturale e naturale in senso ampio, il *"senso di appartenenza"* al progetto e la necessità di parteciparvi attivamente, nonché l'educazione al rispetto dei valori civili e culturali del territorio della Strada;
- h. Offrire al fruitore un modo nuovo e coinvolgente di conoscere il riso, il suo territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni, la sua economia, favorendone la permanenza nell'area oltre il semplice escursionismo;
- i. Qualificare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico e culturale rappresentato da ristoranti, agriturismi, hotel, b&b, fattorie didattiche, ecc, attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione qualificanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- j. Qualificare, promuovere e coordinare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico e culturale rappresentato dalle molteplici attività e iniziative di animazione territoriale dedicate al riso ed al folklore locale (sagre, feste paesane, feste patronali, eventi fieristici, mostre, festival, spettacoli, ecc.), attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione qualificanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- k. Promuovere, presso le Istituzioni competenti a livello locale, regionale e nazionale, iniziative di indirizzo normativo e regolamentare, ovvero di interpretazione di norme vigenti, nelle materie di competenza dei diversi settori di riferimento della Strada e dello sviluppo socio-economico locale;

- I. Promuovere la ricerca di finanziamenti esterni, anche attraverso studi e proposte progettuali a valere sui bandi UE, nazionali e regionali, emessi da soggetti pubblici e privati;
 - m. Promuovere, in sintesi, un "*sistema territoriale*" costituito da produttori, enti pubblici e privati, Comuni, Provincie, enti parco, associazioni, operatori turistici, ristoranti, strutture ricettive, musei, istituti scolastici, operatori dell'informazione, ecc. finalizzato allo sviluppo economico, armonico ed ecocompatibile del tessuto sociale e rurale dell'area.
2. Tutte le azioni poste in essere dall'Associazione dovranno essere orientate esclusivamente al perseguimento delle finalità sopra descritte ed alla massima trasparenza ed informazione, sia nei confronti degli associati che dei fruitori dei servizi proposti. Tali azioni sono individuate attraverso il Piano Annuale di Attività di cui al successivo articolo 4.
 3. ~~E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse all'oggetto sociale.~~ L'associazione Potrà, tuttavia, svolgere attività anche commerciali direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
 4. Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà compiere le operazioni bancarie, commerciali e giuridiche, nonché immobiliari, legittimamente deliberate dai propri Organi secondo le competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, anche tramite convenzioni o richiesta di fondi o contributi in danaro o in beni e servizi di qualsiasi natura, rivolte ad enti pubblici o privati anche non associati.

Articolo 3 Disciplinare, Regolamenti

1. Il Disciplinare dell'Associazione, approvato ~~dalla Regione Piemonte~~ e sottoscritto da tutti i Soci, ne definisce prioritariamente:
 - Ambito territoriale;
 - Finalità e scopi;
 - Marchio e relative modalità di utilizzo;
 - Sito web e segnaletica;
 - Standard minimi di qualità;
 - Soggetti che possono aderirvi, standard comuni e soggettivi di qualità;
 - Ruolo di soggetti pubblici e privati;
 - Altre norme di carattere generale.
2. Eventuali modifiche al Disciplinare sono apportate dall'Assemblea, cui spetta altresì di deliberare in ordine all'adozione di appositi Regolamenti attuativi delle diverse esigenze organizzative e strumentali, come previsto al successivo articolo 13.

Articolo 4 Piano annuale di attività

1. Il Consiglio Direttivo redige, entro il 30 novembre, il Piano annuale dell'attività relativa all'anno successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, unitamente al Bilancio Preventivo.
2. Il Piano annuale è allegato al Bilancio Preventivo, da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
3. Il Piano annuale contiene le principali linee di azione finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, con il programma delle attività promozionali ed i relativi soggetti attuatori che, non necessariamente, devono essere associati.
4. Per ciascuna azione proposta il Consiglio Direttivo verifica la congruità rispetto agli scopi sociali, nonché l'effettiva qualità dell'offerta e l'efficacia di risultato in termini di ritorno d'immagine sia per gli associati che per il territorio.
5. Le modalità di verifica adottate dal Consiglio Direttivo dovranno conformarsi a criteri di opportunità, efficienza, efficacia, trasparenza ed equità sia nei confronti degli associati che della spesa.

Articolo 5 Centri di informazione, accoglienza e promozione

1. Fermo restando il ruolo centrale degli associati in merito alla promozione e diffusione della propria realtà e della Strada in generale, il Consiglio Direttivo può individuare, nell'ambito del territorio della Strada, uno o più Centri di informazione, accoglienza e promozione che costituiscano punto di riferimento territoriale per i fruitori.
2. Le modalità di funzionamento dei Centri sono regolate dal Disciplinare e, eventualmente, da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Articolo 6 Soci

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti di seguito elencati, cui si garantisce espressamente l'accesso alla Strada, purché nel rispetto degli standard minimi previsti dal Disciplinare di cui al precedente articolo 3.
 - a. Aziende agricole e agroalimentari singole o associate, cooperative e altre organizzazioni economiche e professionali dei produttori, ~~comprese, per quanto riguarda la DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, anche le aziende risicole, singole o associate, aventi sede nel territorio della provincia di Biella, di competenza dell'Associazione purché produttrici delle varietà comprese nel disciplinare della DOP ed in possesso dei previsti requisiti di qualità.~~
 - b. Aziende agrituristiche e Fattorie didattiche;
 - c. Enti locali subregionali singoli e associati ed enti pubblici territoriali e/o economici (Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Consorzio dei Comuni, Enti Parco, [ATL](#), [Ente Nazionale Risi](#), ecc.);
 - d. Università, Istituti alberghieri e agrari e Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - e. Agroteche, Enotecche regionali;
 - f. Musei, ecomusei e altre strutture espositive dedicate, o ad esse correlate, al mondo agricolo, rurale, enogastronomico, etnografico; castelli ed altri beni culturali;
 - g. Organizzazioni professionali agricole e di altri settori produttivi (commercio, industria, artigianato, terziario, ecc.) maggiormente rappresentative;
 - h. Enti e organismi vari correlati alla produzione o comparto produttivo a cui fa riferimento la Strada (es. associazioni e consorzi irrigui, centri di ricerca e sperimentazione, selezione varietale o delle razze animali, soggetti operanti nella tecnologia e innovazione, ecc.);
 - i. Ristoranti, trattorie, vinerie, ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada;
 - j. Imprese turistico-ricettive;
 - k. [Negozii, riserie, assicurazioni, imprese commerciali ed artigianali ed altre aziende che forniscono prodotti o servizi collegati al riso e al suo territorio, specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità a cui la Strada si riferisce;](#)
 - l. Istituzioni ed Associazioni culturali, artistiche, ricreative, sportive, ambientaliste;
 - m. Comitati Manifestazioni, Pro Loco;
 - n. Consorzi di Tutela e di Ristorazione;
 - o. Operatori turistici e loro Consorzi, Associazioni Turistiche e Guide Turistiche;
 - p. ~~Altri soggetti ritenuti compatibili con gli scopi dell'Associazione, sempre nel rispetto degli standard minimi sopra citati.~~
2. Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio è intesa a tempo indeterminato. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. L'ammissione dei nuovi soci avviene secondo le modalità previste al successivo articolo 8. ~~La domanda di ammissione presentata dai soggetti di cui alla precedente lettera p) è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, alla prima seduta utile.~~
4. Tutti i soci hanno l'obbligo imprescindibile di rispettare gli standard minimi di qualità previsti dal Disciplinare dell'Associazione. Possono essere ammessi anche soci privi di tali standard minimi di qualità, purché gli stessi sottoscrivano l'impegno ad adeguarsi entro 180 giorni dalla data dell'ammissione all'Associazione. Il mancato adeguamento agli standard minimi di qualità entro detto termine o il loro successivo venir meno per qualsiasi causa costituisce legittima causa di esclusione del socio.
5. E' d'obbligo la maggiore età per le persone fisiche associate.
6. I soci possono far parte di altri Enti e Associazioni, purché gli scopi di questi non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

Articolo 7 Rappresentanze

1. Al fine di essere adeguatamente rappresentati nel Consiglio Direttivo, i soggetti di cui al precedente art. 6, sono identificati nelle seguenti categorie:
 - Categoria 1 : agricoltura e attività connesse, -soggetti di cui alle lettere a), b), ~~k)~~
 - Categoria 2: ristoranti, alberghi e altre strutture ricettive, soggetti di cui alle lettere i), j)
 - Categoria 3: enti pubblici e formazione, soggetti di cui alle lettere c), d)
 - Categoria 4: turismo, promozione e comunicazione, soggetti di cui alle lettere e), m), n), o)
 - Categoria 5: cultura, soggetti di cui alle lettere f), l)
 - Categoria 6: associazioni, soggetti di cui alle lettere g), h)
 - Categoria 7: altre attività commerciali, soggetti di cui alla lettera k)
2. ~~I soggetti di cui alla lettera p) del precedente art. 6, saranno collocati nella categoria riconducibile all'attività svolta, tra quelle indicate al precedente par. 1.~~

Articolo 8 Ammissione e quota d'iscrizione

1. Le quote ~~associative di iscrizione~~ sono determinate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
2. Per divenire soci è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione utilizzando l'apposito modello, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'aspirante socio (in caso di persona giuridica, dal suo legale rappresentante), ~~tramite PEC o~~

Raccomandata A.R. unitamente al versamento di una quota fissa di iscrizione per i diritti di segreteria, stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo, svolti gli opportuni accertamenti in merito al possesso, da parte del richiedente, degli standard minimi di qualità previsti dal Disciplinare, decide in merito all'accoglimento della domanda, motivando l'eventuale diniego, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La decisione del Consiglio Direttivo è messa a verbale ed il verbale è inserito nel Libro dei Verbali, ~~pena l'illegittimità della procedura di ammissione.~~
4. A completamento della procedura di ammissione, il nominativo del nuovo socio è inserito nel Libro dei Soci.
5. L'avvenuta ammissione o l'eventuale diniego motivato sono comunicati al nuovo socio, o aspirante tale, ~~tramite PEC o raccomandata A.R.~~, entro cinque giorni dal perfezionamento della decisione del Consiglio Direttivo.
6. Entro 15gg dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il nuovo socio versa la relativa quota di iscrizione fissa, stabilita dall'Assemblea; a seguito del versamento, il soggetto acquisisce diritti e doveri sociali e sottoscrive, per presa visione e accettazione, il presente Statuto ed il Disciplinare dell'Associazione. ~~Dell'avvenuto versamento della quota di ammissione il socio dovrà dare comunicazione all'Associazione, sulla base delle modalità che saranno comunicate.~~
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'aspirante socio può ricorrere una sola volta, reiterando l'istanza all'Associazione con le controdeduzioni del caso. Detta istanza sarà sottoposta all'esame della Commissione di cui all'art. 27.

Articolo 9

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri nell'ambito dell'attività sociale e parità di quota di iscrizione da versare.
2. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto:
 - a partecipare alle attività sociali;
 - a ricevere dall'Associazione notizie sull'andamento operativo ed economico della vita sociale;
 - all'elettorato attivo e passivo, se iscritti da almeno 12 mesi nel libro dei soci.
3. Le quote associative sono intrasmissibili, salvo quanto previsto al successivo art. 10, par. 3; gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
4. I soci sono tenuti a:
 - versare, una tantum, la quota di iscrizione, come specificato al precedente art. 8;

- versare la quota associativa annua di partecipazione, diversificata per ciascuna categoria di appartenenza e stabilita dall'Assemblea;
 - versare una somma percentuale proporzionale ai servizi che i singoli associati ricevono dall'Associazione, stabilita dall'Assemblea;
 - osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e del Disciplinare, nonché le Delibere degli Organi dell'Associazione;
 - non assumere in nessun caso, nell'ambito della propria attività sia aziendale che associativa, comportamenti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Associazione e dei suoi associati;
 - promuovere ed agevolare le finalità sociali;
 - permettere, agli incaricati dell'Associazione, lo svolgimento periodico dei necessari controlli atti a verificare l'osservanza alle norme di cui sopra e la conseguente idoneità sociale, ivi compresi il corretto utilizzo del marchio collettivo e la qualità dell'offerta;
 - autorizzare l'Associazione al trattamento dei propri dati personali e aziendali per lo svolgimento delle attività sociali, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia, compatibilmente con le finalità per cui tali dati sono raccolti;
 - segnalare all'Associazione ogni e qualsiasi modifica intervenuta nelle caratteristiche dell'attività aziendale, entro 30gg. dal verificarsi della variazione.
5. Ai soci è riservato il diritto di scegliere se partecipare economicamente ad eventuali progetti non inseriti nel Piano annuale di attività di cui al precedente articolo 4, seppur proposti e/o approvati dal Consiglio Direttivo.
6. I soci che non osservino lo Statuto, il Disciplinare e/o gli eventuali Regolamenti sociali, che non si adeguino alle disposizioni emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e che, comunque, adottino comportamenti in contrasto con le norme sopra citate, potranno essere deferiti al Consiglio Direttivo, come specificato ai successivi artt. 10 e 27.

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

1. I soci possono essere esclusi dall'Associazione con l'adozione di delibera motivata da parte dell'Assemblea (art. 24 C.C.), nei seguenti casi:
- perdita o reiterato mancato rispetto degli standard minimi di qualità;
 - cessazione o variazione dell'attività;
 - morosità nel versamento delle quote sociali, accertata e perdurante allo scadere del terzo mese dalla messa in mora;
 - altri gravi motivi, consistenti, a titolo esemplificativo, nel comportamento del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli e/o lesive nei confronti dell'Associazione e dei suoi associati o che, comunque, con la sua condotta, ostacoli il buon andamento del sodalizio.

2. Contro la delibera di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (art. 24 C.C.). L'associato escluso non può più essere ammesso.
3. In caso di decesso o di cambio di proprietà dell'azienda, gli aventi causa possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. Tale domanda costituisce valido documento per proseguire il rapporto associativo, con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato. Il Consiglio Direttivo dà atto del subentro alla prima riunione utile. Il subentrante non versa la quota di iscrizione iniziale, né quella già pagata dal dante causa per l'anno in corso, ma corrisponde le quote associative annue.
4. Ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del Codice Civile, l'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima del termine dello stesso anno.

TITOLO III

Articolo 11 Organi sociali

1. Gli Organi sociali sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Revisore Unico.

Articolo 12 Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da questa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soli associati in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari divenuti definitivi e in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto e provvede al suo periodico aggiornamento.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Devono altresì astenersi dal voto gli associati che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione in merito alla deliberazione da adottare.
4. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. Per i soci Persone giuridiche, all'Assemblea potrà partecipare il legale rappresentante o altra persona a ciò autorizzata secondo le norme interne dell'ente associato.
5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. La convocazione dell'Assemblea, oltre ai casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, dovrà inoltre essere effettuata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se l'organo competente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. Infine, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea quando ne facciano richiesta motivata almeno la metà più uno dei componenti lo stesso Consiglio.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea ad inizio seduta.
8. Nelle sedute con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, l'Assemblea nomina due scrutatori individuati tra i soggetti non candidati.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene con un preavviso minimo di otto giorni, mediante affissione di apposito avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o fax. In ogni caso di impedimenti tecnici è ammesso, in via del tutto eccezionale, l'utilizzo della PEO (posta elettronica ordinaria) con avviso di lettura. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Conto consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo e del Piano Annuale di attività.
3. In prima convocazione, l'Assemblea è costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
4. Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.
5. Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare in merito a:
 - Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - Approvazione del Bilancio preventivo e del Piano annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - Approvazione del conto consuntivo annuale;
 - Approvazione degli eventuali Regolamenti interni e della Carta della Qualità e dell'accoglienza, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - Approvazione di eventuali modifiche al Disciplinare adottato dal Comitato Promotore;
 - Impartire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - Nomina del Revisore Unico, fissandone la misura del compenso;

- Determinazione dell'entità annua delle quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo;
- Esclusione motivata di soci, come previsto dal precedente art. 10;
- Altre materie attinenti la vita dell'Associazione e descritte nello Statuto, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo, purché legittimamente sottoposte al suo esame.

Articolo 14 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o fax. In ogni caso di impedimenti tecnici è ammesso, in via del tutto eccezionale, l'utilizzo della PEO (posta elettronica ordinaria) con avviso di lettura. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie e con i quorum costitutivi e deliberativi qui previsti:
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; per queste delibere l'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei soci. In ogni caso, le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti;
 - modifica dello Statuto dell'Associazione; per queste delibere in prima o seconda convocazione, occorre la presenza diretta o per delega, della metà più uno dei soci di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - scioglimento anticipato dell'Associazione, devoluzione del patrimonio, nomina dei liquidatori e relativi poteri. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno ^{tre quarti} degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe;
 - qualsiasi altro argomento attribuito espressamente alla sua competenza dalle leggi vigenti e dallo Statuto, con la maggioranza prevista al primo punto del secondo paragrafo di questo articolo.

Articolo 15

Consiglio direttivo: composizione ed elezione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di sette ad un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, così come di volta in volta stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina.
2. Nel Consiglio Direttivo ciascuna delle ~~6~~ categorie di soci, così come individuate al precedente art. 7, deve essere rappresentata da almeno un proprio rappresentante.

Articolo 16

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, esclusi quelli che, per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea o al Presidente, e provvede ad ogni atto relativo al personale.
2. Il Consiglio Direttivo ha competenza nei seguenti ambiti:
 - Tecnico-amministrativo;
 - Marketing e promozione;
 - Tutela, vigilanza e controllo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i compiti tecnico-amministrativi le seguenti attività:
 - Elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e del Vice Presidente;
 - Nomina di un tesoriere, di un segretario ed eventualmente di un direttore, fissandone compiti ed eventuali compensi;
 - Eventuale selezione e acquisizione di personale, fissandone il compenso;
 - Redazione del bilancio preventivo e del ~~conto~~-bilancio consuntivo secondo le disposizioni di legge, corredati dagli allegati previsti dalla legge o dal presente Statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Redazione del Piano annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Redazione e approvazione di Regolamenti interni;
 - Ammissione dei nuovi soci;
 - Approvazione dell'elenco degli associati aventi diritto di voto e suo periodico aggiornamento;
 - Definizione delle sanzioni da comminare ai Soci inadempienti, come previsto dal successivo art. 27;
 - Tenuta dei libri sociali previsti dalla legge; conservazione dei documenti e aggiornamento dei libri sociali;
 - Autorizzazione all'uso del marchio della Strada e definizione delle relative modalità;
 - Nomina del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 22;

- Valutazione e definizione di eventuali modifiche al Disciplinare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Rinnovo periodico delle registrazioni dei domini web;
 - Promozione e organizzazione di incontri di aggiornamento e attività di formazione per gli associati ed i rispettivi operatori, al fine di accrescere il livello qualitativo della Strada;
 - Stabilire, in accordo con gli associati ed entro il mese di gennaio, le modalità di apertura al pubblico dei rispettivi esercizi e della relativa accoglienza;
 - Cura dell'attività statistica relativa alla fruizione dei servizi della Strada da parte del pubblico, provvedendo alla periodica elaborazione dei dati, da allegare al conto consuntivo;
 - Altre attività strumentali e funzionali al raggiungimento degli obiettivi sociali e del Piano annuale di attività, ivi compresa l'attivazione di rapporti di collaborazione a vario titolo, purché funzionali e necessari al miglior espletamento delle attività dell'Associazione.
4. Rientrano tra i compiti di marketing e promozione le attività indicate nel Disciplinare e, in particolare:
- Redazione della Carta dell'accoglienza e della qualità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, così come previsto al precedente art. 13;
 - Individuazione di uno o più Centri di informazione, accoglienza e promozione sul territorio della Strada, concordandone con i gestori le modalità di funzionamento e apertura al pubblico;
 - Favorire, in ogni occasione, il processo di conoscenza reciproca e condivisione delle azioni tra gli associati, anche attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative di varia natura, compresi itinerari tematici e di aggregazione, purché caratterizzati dai principi della qualità, novità ed esclusività, così come previsto dal Disciplinare, per offrire ai fruitori modalità sempre nuove e coinvolgenti di conoscere il riso vercellese ed il territorio della Strada;
 - Organizzazione e promozione di attività didattiche, di formazione ed educazione alimentare rivolte alla popolazione locale, ai giovani, ai consumatori in genere e finalizzate a stimolare in loro il "*senso di appartenenza*" alla Strada, favorendone la partecipazione attiva, nonché l'educazione al rispetto dei valori civili e culturali della stessa; le diverse attività devono essere svolte in collaborazione con gli associati, favorendone l'interazione con Università del Piemonte-Orientale, Istituti Alberghieri e Agrari e Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - Approvazione della tipologia dell'eventuale segnaletica informativa e di avvicinamento ed individuazione della relativa collocazione, a seguito di idonea mappatura dell'area della Strada, fatte salve le limitazioni imposte da leggi vigenti in materia e da disposizioni comunali e provinciali;
 - Implementazione ed aggiornamento costante del sito web e delle attività sui social network, favorendone la presenza e partecipazione attiva degli associati;

- Redazione e aggiornamento costante, in collaborazione con gli associati, del materiale promozionale della Strada e della relativa equa distribuzione agli associati stessi, ivi compresa la mappa dettagliata del territorio di riferimento;
 - Eventuale istituzione, su delega dell'Assemblea, di uffici e sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.
5. Rientrano tra i compiti di vigilanza e controllo le seguenti attività:
- Verifica dei requisiti degli associati, del mantenimento degli stessi, del rispetto dello Statuto, del Disciplinare, dei Regolamenti e del corretto utilizzo del marchio; tale verifica potrà essere svolta attraverso il Comitato Tecnico di cui al successivo art. 22, sulla base delle modalità che saranno definite dallo stesso Consiglio Direttivo;
 - Dirimere, anche attraverso il Collegio Arbitrale di cui all'art. 27, eventuali controversie.
6. Il Consiglio Direttivo, in relazione a specifiche attività che richiedono particolari competenze tecniche o professionali, potrà costituire apposite Commissioni di studio o di lavoro, anche tra i propri soci, la cui funzione è quella di supporto nelle decisioni con proposte e/o pareri. La durata delle Commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio e delle Commissioni, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività connessa all'Associazione.

Articolo 17

Convocazione e deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o Consigliere più anziano d'età - ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante PEC, fax o altro con ogni mezzo idoneo a garantire l'effettiva informazione dell'interessato e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché l'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza motivata, è ammessa la convocazione il giorno prima della seduta, con le modalità sopra riportate. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammessa la delega.
3. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale redatto dal Segretario o da un Consigliere scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente stesso, o suo sostituto, e dal segretario. Il verbale è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18

Durata del Consiglio Direttivo e cessazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri, eletti tra gli associati in regola con il pagamento degli oneri sociali, sono rieleggibili.
2. I Consiglieri decadono per:
 - dimissioni;
 - voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati;
 - ~~tre~~ perdurare di assenze ingiustificate ~~consecutive~~ alle sedute del Consiglio.
3. Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata ai sensi dell'art. 13 e provvede alla nomina del suo successore, tenendo conto del principio di rappresentanza di ciascuna categoria. Tale Consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
4. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero Consiglio, che non potrà deliberare su alcun oggetto prima dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. A tal fine il Presidente o i Consiglieri rimasti dovranno convocare prontamente l'Assemblea ai sensi dell'art. 13.

Articolo 19

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati e possono essere rieletti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, inoltre:
 - Presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
 - Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - Conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.
3. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità commesse nell'amministrazione dell'Associazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente Statuto, del Disciplinare e dei Regolamenti.
5. La deliberazione concernente la revoca del Presidente deve essere preceduta dalla notifica al medesimo, almeno quindici giorni prima, di una mozione scritta di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

Articolo 20 Direttore, Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario, il Tesoriere e l'eventuale Direttore, sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Associazione. Le qualifiche ed i compiti delle tre figure indicate nel presente articolo possono essere attribuite singolarmente o accorpate (totalmente o parzialmente) anche ad un singolo soggetto.
2. Il Direttore deve avere requisiti di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito dell'attività dell'Associazione. Egli partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
3. Compete al Direttore:
 - l'attuazione, a livello tecnico-organizzativo, delle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali, garantendone correttezza di azioni e trasparenza;
 - la cura delle relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti pubblici e privati, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione e della sua attività;
 - la collaborazione alla redazione, insieme al Consiglio Direttivo e su indicazioni del medesimo, dei Piani annuali di attività di cui al precedente art. 4, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione;
 - la collaborazione alla redazione, insieme al Consiglio Direttivo e su indicazioni del medesimo, nonché con gli associati ed il Comitato Tecnico, della Carta della Qualità e dei Servizi;
 - altre attività eventualmente allo stesso deferite dal Consiglio Direttivo.
4. Il segretario è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, collabora con il Consiglio Direttivo alla compilazione e alla conservazione dei libri sociali, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. Spetta al tesoriere:
 - Collaborare con il Consiglio Direttivo alla cura dell'amministrazione dell'Associazione;
 - la responsabilità della cassa sociale;

- collaborare con il Consiglio Direttivo alla tenuta dei libri contabili;
 - la riscossione delle quote sociali e di ogni altro provento a favore dell'Associazione;
 - il pagamento di qualsiasi spesa da effettuarsi previo mandato del Presidente.
6. Previa specifica delega del Presidente, il Tesoriere può compiere, con firma disgiunta da quella del Presidente, operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari e postali. Per tutte le operazioni relative alla gestione dei conti di deposito di titoli è richiesta la firma congiunta a quella del Presidente.

Articolo 21 Revisore Unico

1. L'assemblea elegge un Revisore unico.
2. Il Revisore Unico:
 - dura in carica tre anni e può essere rieletto;
 - svolge le funzioni di controllo amministrativo previste dalle disposizioni normative e dalle leggi, redigendone apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 22 Comitato Tecnico

1. Per verificare il rispetto dei requisiti minimi di appartenenza alla Strada ed il corretto utilizzo del marchio, nonché per elaborare la Carta della qualità e dei Servizi, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico, specificandone i compiti e le modalità operative.
2. Il Comitato Tecnico è composto da un massimo di tre membri, esperti nei diversi settori e che possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Associazione; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
3. Nessun compenso è corrisposto ai componenti del Comitato, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività ispettiva.

**TITOLO IV
Articolo 23
Libri sociali e altri documenti**

1. L'Associazione istituisce i seguenti Libri Sociali:
 - Libro dei soci: da utilizzare per annotare, in ordine cronologico di adesione, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni o recessi;
 - Libro dei Verbali dell'Assemblea, sul quale si annotano i Verbali delle adunanze assembleari, ordinarie o straordinarie, e le relative deliberazioni;
 - Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, sul quale si annotano i Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'Associazione e relative deliberazioni.
2. Il Consiglio Direttivo può disporre la tenuta del Libro degli inventari, non obbligatorio ma strumentale alla redazione del Bilancio preventivo e del Conto-Bilancio consuntivo e di altri Libri e Registri funzionali ad una gestione trasparente dell'Associazione.
3. I Libri sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo, in forma di registro manuale ovvero a fogli mobili computerizzati e numerati.
4. Il Segretario cura la conservazione, in archivio, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, registrati a norma di legge. Egli cura, inoltre, la conservazione di tutti gli atti e documenti utili a garantire la corretta e trasparente gestione dell'attività sociale; copia di tali documenti è messa a disposizione dei soci che ne facciano richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

**Articolo 24
Bilancio preventivo e conto-Bilancio consuntivo**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il conto-Bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; il conto-Bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile-30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il bilancio preventivo ed il conto-Bilancio consuntivo sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Al bilancio preventivo ed al conto consuntivo dovranno essere allegate le relazioni del Revisore Unico, se nominato.
5. Al Bilancio preventivo, inoltre, deve essere allegato il Piano Annuale di attività di cui al precedente art. 4, mentre il Conto-Bilancio Consuntivo deve contenere, in allegato, una

relazione sull'attività svolta nell'esercizio di riferimento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi rispetto al relativo Piano Annuale.

- ~~In sede di convocazione dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, tutti gli associati devono poter disporre di copia di tali documenti.~~

Articolo 25 Patrimonio

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote di iscrizione;
 - quote associative determinate annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - contributi di enti ed associazioni;
 - lasciti e donazioni;
 - proventi derivati dalle attività, anche commerciali, organizzate dall'Associazione;
 - avanzi netti di gestione;
 - beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.
- L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali di cui al precedente art. 2. Gli utili, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, fatte salve imposizioni previste dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere destinato a favore di altre Associazioni che, per legge, Statuto o Regolamento, perseguono finalità analoga di valorizzazione, promozione e tutela dell'area risicola vercellese e del suo patrimonio di comunità.

Articolo 26 Marchio

- Al fine di offrire un'immagine coordinata ed unitaria della ~~Strada del riso vercellese~~ " " di qualità, l'Associazione adotta un proprio marchio.
- L'utilizzo del marchio è riservato unicamente agli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed è regolamentato dal Disciplinare dell'Associazione e da un eventuale Regolamento adottato a norma del presente Statuto.

Articolo 27 Sanzioni e Clausola compromissoria

1. Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, in violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare, degli eventuali Regolamenti o delle disposizioni degli Organi sociali, o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è passibile di sanzioni che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, esaminato da una Commissione composta da 3 membri e specificatamente nominata dall'Assemblea.
3. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello Statuto, del Disciplinare e dei Regolamenti sociali, ovvero tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, se non risolta dal Consiglio Direttivo, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri, nominati secondo consuetudine, a norma del Regolamento **Arbitrale** della Camera **di Commercio di Vercelli-Arbitrale del Piemonte** e delle leggi vigenti in materia.
4. In caso di rigetto del lodo è competente il Tribunale ordinario di Vercelli.

Articolo 28 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità e con la maggioranza prevista all'art. 14.
2. All'atto di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito nel presente Statuto all'art. 25.

Articolo 29 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni volontarie senza scopo di lucro, nonché di Associazioni di Promozione Sociale.

Allegato "G" al n. 119519/11155 di Repertorio



Disciplinare

TITOLO I

Disposizioni della Regione Piemonte

Articolo 1

Disciplinare della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte, con DGR n. 36-5159 del 28.12.2012, ha adottato il “Disciplinare delle norme tecniche per le Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, al fine di armonizzarne e coordinarne l’immagine e le azioni a livello regionale.
2. Il presente Disciplinare è coerente con le indicazioni del Disciplinare regionale.

TITOLO II

Delimitazione, soggetti e scopi della Strada del riso vercellese di qualità

Articolo 2

Delimitazione della Strada del Riso vercellese di qualità

1. La "Strada del riso Vercellese di Qualità", di seguito denominata "Strada", è un’area vasta, segnalata e pubblicizzata, nell’ambito di un territorio ad alta produzione di riso vercellese di qualità e nella quale sono presenti aziende di produzione, valori paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali, agroalimentari, economici, strutturali e storico-architettonici di particolare rilevanza e attrazione.
2. La Strada riguarda esclusivamente il territorio di produzione del riso vercellese di qualità, così come delimitato e riconosciuto dal Piano del Distretto del Riso del Piemonte e dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 35-6184 del 18.6.2007, in sede di riconoscimento e istituzione del Distretto stesso.
3. Tale territorio comprende i seguenti comuni, individuati come “risicoli”, della Provincia di Vercelli: Albano, Arborio, Asigliano, Balocco, Bianzè, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Motta dei Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo V.se, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto V.se, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali, Saluggia, San Germano, San Giacomo, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano, Vercelli, Villarboit, Villata.

Articolo 3

Principali soggetti

1. Sono soggetti principali della Strada le aziende risicole e agricole in genere, singole e associate, specializzate nella produzione risicola, agroalimentare e artigianale di qualità e nella lavorazione e offerta delle diverse varietà risicole locali e che, con la propria attività e nel contesto dei valori di cui al precedente art. 2, connotano la Strada e contribuiscono a proporre un'offerta turistica integrata, unitamente a tutti gli altri soggetti aderenti, così come indicati al successivo art. 13.
2. Per quanto riguarda la D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, possono essere ammesse alla Strada anche le aziende risicole, singole e associate, aventi sede nel territorio della Provincia di Biella, purchè produttrici delle varietà comprese nel disciplinare della D.O.P. ed in possesso dei requisiti di qualità previsti al successivo Titolo IV.

Articolo 4

Finalità e scopi

1. La Strada persegue le seguenti finalità:
 - a) individuare e sperimentare, a livello locale, nuove modalità e nuovi strumenti che consentano di avviare un processo di sviluppo territoriale duraturo basato sulla condivisione e sulla fruizione del patrimonio culturale esistente, nella consapevolezza della sua unicità e irripetibilità;
 - b) Proporre al fruitore il patrimonio culturale vercellese in tutte le sue potenzialità (territoriale, paesaggistico, agroalimentare, culturale, ambientale, devozionale, sportivo, storico, umano, strutturale ed infrastrutturale, museale, ecc.), attraverso azioni comuni di promozione, valorizzazione e tutela, compresa l'individuazione di itinerari tematici e di aggregazione delle diverse potenzialità ivi presenti;
 - c) Consentire alle aziende risicole/agricole di esprimere verso l'esterno le proprie potenzialità in ambito di multifunzionalità, ricettività, creatività e rappresentatività di un'area fortemente connotata dalla loro presenza e dal loro lavoro, integrando la cultura di matrice agricola con quella di stampo manageriale incentrata sulla qualità, che prevede anche la condivisione di obiettivi di fondo comuni, il coordinamento delle decisioni e la collaborazione con tutti gli attori dell'offerta;
 - d) Dare impulso alle attività economiche ed all'economia vercellese, attraverso la creazione di una "*rete di territorio*", una filiera che individui i comuni denominatori utili a favorire lo sviluppo e la crescita, la riqualificazione professionale degli operatori, l'incremento dell'occupazione giovanile, ecc. e che si autoalimenti nel proprio sviluppo ed in quello dell'area di riferimento;
 - e) Migliorare l'immagine dei risi vercellesi di qualità e delle altre eccellenze agroalimentari e artigianali locali presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati nazionali ed internazionali, anche inserendo il territorio di riferimento nei circuiti internazionali del turismo rurale-culturale-enogastronomico, quale *prodotto turistico di qualità* regolato da una *Carta dell'accoglienza* (linee guida per gli operatori);
 - f) Sviluppare -nei confronti della popolazione locale, dei consumatori e dei fruitori in genere- la conoscenza della civiltà risicola vercellese e della cultura millenaria legata al riso, nonché del prodotto che le contraddistingue, anche attraverso azioni didattiche e attività di formazione ed educazione alimentare;

- g) Promuovere, nei confronti della popolazione locale, detentrica del patrimonio culturale in senso ampio, il “senso di appartenenza” al progetto e la necessità di parteciparvi attivamente, nonché l’educazione al rispetto dei valori civili e culturali del territorio della Strada;
- h) Offrire al fruitore un modo nuovo e coinvolgente di conoscere il riso, il suo territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni, la sua economia, favorendone la permanenza nell’area oltre il semplice escursionismo;
- i) Qualificare l’offerta, l’accoglienza e l’ecocompatibilità del sistema turistico rappresentato da ristoranti, agriturismi, hotel, b&b, fattorie didattiche, ecc, attraverso l’individuazione e l’applicazione di standard di adesione qualificanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- j) Qualificare, promuovere e coordinare l’offerta, l’accoglienza e l’ecocompatibilità del sistema turistico rappresentato dalle molteplici attività e iniziative di animazione territoriale dedicate al riso ed al folklore locale (sagre, feste paesane, feste patronali, eventi fieristici, mostre, festival, spettacoli, ecc.), attraverso l’individuazione e l’applicazione di standard di adesione qualificanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- k) Promuovere, presso le Istituzioni competenti a livello locale, regionale e nazionale, iniziative di indirizzo normativo e regolamentare, ovvero di interpretazione di norme vigenti, nelle materie di competenza dei diversi settori di riferimento della Strada e dello sviluppo socio-economico locale;
- l) Promuovere, in sintesi, un “*sistema territoriale*” costituito da produttori, enti, enti parco, associazioni, operatori turistici, ristoranti, strutture ricettive, musei, istituti scolastici, operatori dell’informazione, ecc. finalizzato allo sviluppo economico, armonico ed ecocompatibile del tessuto sociale e rurale dell’area.

Art. 5

Individuazione dei prodotti di qualità della Strada

1. I prodotti agroalimentari tipico-tradizionali di qualità che caratterizzano l’offerta enogastronomica della Strada, sono individuabili nelle seguenti tipologie:
 - D.O.P., I.G.P., S.T.G.;
 - P.A.T. - Prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi del Decreto Legislativo 173/1998;
 - Vini a D.O.C.G., D.O.C., I.G.T.;
 - Produzioni biologiche o biodinamiche, riconosciute da appositi Organismi di Certificazione;
 - R.Q.S. – Riso di Qualità Superiore, riconosciuto dalla Camera di Commercio di Vercelli.
2. Sono altresì riconducibili alla Strada quelle produzioni di qualità (P.A.T., produzioni vitivinicole e ortofrutticole, ecc.) che, ancorché prodotte al di fuori dei confini geografici della Strada, appartengono storicamente e tradizionalmente alla cultura agroalimentare della stessa (es.: D.O.C. Erbaluce, fagiolo di Saluggia, produzioni ortofrutticole di Borgo D’Ale, miele d’acacia o robinia, ecc.).

TITOLO III
Identificazione e marchio della Strada

Articolo 6
Identificazione della Strada

1. La Strada è identificata mediante:
 - a) il proprio marchio, di cui ai successivi artt. 7-8-9;
 - b) il sito web dedicato, di cui al successivo art. 11;
 - c) la segnaletica informativa, di cui al successivo art. 10;

Articolo 7
Il marchio della Strada

1. La Provincia di Vercelli, nella sua attività di supporto e coordinamento alla realizzazione della Strada, ha provveduto ad adottare il marchio identificativo della “Strada del Riso vercellese di qualità”, in coerenza con le disposizioni regionali e le finalità di cui al precedente art. 4.
2. La Provincia di Vercelli, inoltre, ha provveduto alla registrazione del marchio predetto presso la Camera di Commercio di Vercelli.
3. Le caratteristiche del marchio – composto da un *logotipo* (parte scritta, a destra o sotto il pittogramma) e di un *pittogramma* (immagine stilizzata, a sinistra o sopra il logotipo) - sono riportate nell'allegato A) al presente disciplinare.
4. A seguito della costituzione del Soggetto Gestore di cui al successivo art. 36, il marchio diventa patrimonio della Strada.
5. Il marchio è unico ed il suo utilizzo è:
 - riservato esclusivamente alle aziende associate ed al Comitato di Gestione;
 - disciplinato dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.
6. Il marchio è tutelato e regolamentato e attesta il rispetto, da parte degli associati, dei requisiti di qualità e degli standard prescritti dal presente Disciplinare.

Articolo 8
Utilizzo del marchio

1. Il marchio della Strada è apposto, in modo ben visibile, vicino o a fianco del marchio aziendale dei soci.
2. In accordo con il Comitato di Gestione, il marchio può essere utilizzato per i seguenti scopi:
 - Confezioni di riso e di altri prodotti aziendali, in conformità alle leggi vigenti in materia di etichettatura dei prodotti destinati al consumo alimentare;
 - Modulistica aziendale, carta intestata, vetrofanie;
 - Pubblicazioni promozionali e gadget (prodotti editoriali, dépliantistica, brochure, mappe pieghevoli, libri, borse, tovagliette di carta, poster, ecc.);
 - Comunicati e inserzioni pubblicitarie a mezzo stampa, televisione, web, social network o altri mezzi ritenuti idonei;
 - Carta della qualità, menù, carte dei risi, carte dei vini, carte dei prodotti agroalimentari riconosciuti dalla Strada;

- Materiale d'arredo di stand e aree espositive (pannelli, estensori, espositori, striscioni, ecc.);
 - Segnaletica informativa, come specificato al successivo art. 10;
 - Altre attività di promozione nazionale e internazionale, individuate in accordo con il Comitato di Gestione e ritenute compatibili con gli scopi di cui al precedente art. 4.
3. In accordo con il Comitato di Gestione, il marchio (nel formato orizzontale o verticale) può essere riprodotto nelle versioni colore, bianco e nero, tratto e nelle dimensioni più idonee allo strumento informativo e/o promozionale di riferimento.
 4. E' fatto divieto agli associati ed al Comitato di Gestione di apportare modifiche o "personalizzazioni" al marchio, che potrebbero generare confusione e dubbi nei confronti del fruitore della Strada.

Articolo 9 **Vigilanza sull'utilizzo del marchio:** **cessazione, sospensione, revoca**

1. Il Comitato di Gestione vigila sul corretto utilizzo del marchio da parte dei soci aventi diritto e su eventuali abusi da parte di terzi.
2. Il Comitato di Gestione, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza e ravvisandone l'opportunità, può:
 - Ammonire l'associato utilizzatore del marchio;
 - Sospendere l'uso del marchio;
 - Revocare l'uso del marchio;
 - Adottare le azioni più opportune, fino al ricorso in giudizio, atte ad evitare abusi sull'utilizzo del marchio da parte degli associati e di terzi non associati.
3. Il provvedimento relativo alle ipotesi di cui al precedente par. 2 deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto (tramite PEC o raccomandata a.r.) e ha effetto immediato dal momento del ricevimento.
4. L'uso del marchio cessa immediatamente in caso di recesso dalla Strada ovvero dal momento in cui il Comitato di Gestione ne contesti all'associato la sospensione o la revoca.
5. Contro il provvedimento del Comitato di Gestione l'associato può ricorrere a norma dello Statuto.

Articolo 10 **Segnaletica della Strada**

1. La segnalazione dell'offerta, del territorio e dei percorsi della Strada è fatta in attuazione della direttiva regionale di cui al precedente art. 1 e consente una precisa individuazione degli stessi da parte dei fruitori, con tutti gli elementi che costituiscono centri di interesse produttivo, paesaggistico, naturalistico, culturale, storico e turistico.
2. La segnaletica istituzionale, contrariamente a quella delle aziende associate, ha carattere esclusivamente informativo e non pubblicitario.
3. La segnaletica informativa è posta in diversi punti da individuarsi all'interno dell'area ed in prossimità dei soggetti aderenti alla Strada.
4. Il Comitato di Gestione decide in merito alla tipologia ed alla collocazione della segnaletica, a seguito di idonea mappatura dell'area della Strada e fatte salve le limitazioni imposte da leggi vigenti in materia e da disposizioni comunali e provinciali.

5. Le Province e i Comuni adottano, ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1 e su proposta del Comitato di Gestione, i provvedimenti relativi alla localizzazione della segnaletica informativa della Strada.
6. E' facoltà dei Comuni associati collocare il cartello con il marchio della Strada sotto quello d'ingresso nel proprio territorio.

Articolo 11

Dominio e sito web della Strada

1. La Provincia di Vercelli, nella sua attività di supporto e coordinamento alla realizzazione della Strada, ha provveduto a registrare i seguenti domini web, relativi alla Strada stessa:
 - * www.stradadelrisovercellese.eu
 - * www.stradadelrisovercellese.it
 - * www.stradadelrisovercellese.com
 - * www.stradadelrisovercellese.org
2. La Provincia di Vercelli, inoltre, ha provveduto alla realizzazione, a livello istituzionale, del sito web della Strada che, dopo il marchio, costituisce il principale strumento di promozione e divulgazione della Strada stessa e delle aziende associate.
3. A seguito della costituzione del Soggetto Gestore di cui al successivo art. 36, i domini ed il sito web diventano patrimonio della Strada.
4. Il Comitato di Gestione provvede al rinnovo periodico delle registrazioni dei domini ed all'implementazione ed aggiornamento del sito.

TITOLO IV

Standard di qualità e soggetti aderenti

Articolo 12

Standard minimi di qualità della Strada

1. Come previsto dal Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1 la Strada comprende una serie di requisiti minimi atti a qualificarne e renderne omogenea l'offerta agricola, agroalimentare e turistica; in particolare:
 - a) Il Soggetto responsabile, identificato nel **Comitato di Gestione** di cui al successivo art. 36;
 - b) Il **marchio** identificativo, previsto ai precedenti artt. 7-8-9 del presente Disciplinare e dallo Statuto;
 - c) Il presente **Disciplinare**, sottoscritto da ciascun soggetto aderente, atto a stabilire, tra l'altro, la tipologia degli stessi soggetti, i relativi requisiti di accesso e le norme di autocontrollo. I soggetti aderenti alla Strada sono tenuti al rispetto degli impegni assunti all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare;
 - d) Lo **Statuto**, redatto nella forma prevista dalla normativa regionale e nazionale di riferimento;
 - e) La **Carta dell'accoglienza** di cui al successivo art. 28, che qualifichi l'offerta e favorisca il ritorno di immagine della Strada e la soddisfazione complessiva dei fruitori;

- f) Uno o più **Centri di informazione e di accoglienza** di cui al successivo art. 29, che dispongano di materiale informativo sui soggetti aderenti e sulle iniziative e le opportunità poste in essere dalla Strada; tali strutture saranno aperte al pubblico in giorni e ore concordati con il Comitato di Gestione, con la presenza di addetti qualificati e preparati nel *“raccontare la Strada”*;
- g) Apposita **segnaletica informativa**, come specificato al precedente art. 10 e ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue eventuali modifiche e integrazioni;
- h) La **Mappa dettagliata** del territorio della Strada, da esporre presso ciascun soggetto aderente ed evidenziante, tra l’altro, la localizzazione dell’offerta turistica agroalimentare complessiva, tramite apposita simbologia;
- i) Il **sito web** dedicato e aggiornato costantemente (precedente art. 11).

Articolo 13 **Soggetti aderenti**

1. Ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1, alla Strada possono aderire i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:
 - Aziende agricole e agroalimentari singole o associate, cooperative e altre organizzazioni economiche e professionali dei produttori, comprese quelle indicate al precedente art. 3, par. 2;
 - Aziende agrituristiche e Fattorie didattiche;
 - Enti locali subregionali singoli e associati ed enti pubblici territoriali e/o economici (Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Consorzio dei Comuni, Enti Parco, ATL, Ente Nazionale Risi, ecc.);
 - Università, Istituti alberghieri e agrari e Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - Enotecche regionali, Botteghe del Vino e Cantine Comunali;
 - Musei, ecomusei e altre strutture espositive dedicate, o ad esse correlate, al mondo agricolo, rurale, enogastronomico, etnografico; castelli ed altri beni culturali;
 - Organizzazioni professionali agricole e di altri settori produttivi inerenti, maggiormente rappresentative;
 - Enti e organismi vari correlati alla produzione o comparto produttivo a cui fa riferimento la Strada (es. associazioni e consorzi irrigui, centri di ricerca e sperimentazione, selezione varietale o delle razze animali, soggetti operanti nella tecnologia e innovazione, ecc.);
 - Ristoranti, trattorie, vinerie, ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada;
 - Imprese turistico-ricettive;
 - Imprese commerciali ed artigianali ed altre aziende specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità a cui la Strada si riferisce;
 - Istituzioni ed Associazioni culturali, artistiche, ricreative e sportive;
 - Comitati Manifestazioni, Pro Loco;
 - Consorzi di Tutela e di Ristorazione;
 - Camere di Commercio;
 - Agrotecche regionali;
 - Consorzi di operatori turistici.

2. I soggetti sopra indicati possono aderire alla Strada anche a seguito della sua costituzione, previa decisione favorevole del Comitato di Gestione, così come specificato ai successivi artt. 37 e 38.

Articolo 14

Standard di qualità comuni a tutti i soggetti associati

1. Gli associati alla Strada devono rispettare gli impegni assunti all'atto dell'adesione e possedere i requisiti di carattere generale comuni a tutte le tipologie, come di seguito specificato, nonché quelli specifici per ciascuna tipologia, previsti agli articoli seguenti:
 - a) Avere sede aziendale nella zona di produzione di competenza della Strada, fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 3 (par. 2, D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese) e 5 (par. 2, produzioni al di fuori dei confini geografici della Strada);
 - b) Perseguire la politica della "qualità" come principio e valore qualificante;
 - c) Essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro, igiene e sanità;
 - d) Esporre in modo visibile, nei locali della sede accessibili al pubblico, la mappa illustrativa della Strada approvata dal Comitato di Gestione;
 - e) Esporre in modo visibile, nei locali della sede accessibili al pubblico, la "Carta della qualità e dell'Accoglienza" di cui al successivo art. 28, approvata dal Comitato di Gestione;
 - f) Garantire la piena rispondenza tra le offerte proposte e quanto realmente offerto;
 - g) Garantire la presenza, nei locali della sede accessibili al pubblico, di uno spazio appositamente allestito contenente strumenti informativi e materiale promozionale aziendale e della Strada;
 - h) Garantire la presenza, in prossimità della sede, dell'apposita segnaletica informativa e di avvicinamento approvata dal Comitato di Gestione;
 - i) Garantire la presenza, all'ingresso della sede, di apposita insegna indicante la denominazione del soggetto, i recapiti telefonici ed eventuale sito web; inoltre, la segnaletica deve indicare l'orario ed i giorni di apertura al pubblico, corrispondenti a quelli concordati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con il Comitato di Gestione. Garantire il rispetto di tali giorni ed orari di apertura: eventuali variazioni, per cause diverse, devono tempestivamente essere comunicate al Comitato di Gestione e pubblicate sul web aziendale e della Strada;
 - j) Garantire la presenza, presso la sede, di personale ben disposto all'accoglienza, competente sull'offerta aziendale e qualificato nella "narrazione della Strada";
 - k) Utilizzare stoviglie e utensili monouso in materiale ecocompatibile durante le degustazioni dei propri prodotti e di quelli della Strada (ad eccezione dei vini, per i quali si useranno appositi bicchieri in vetro);
 - l) Rappresentare la Strada e le sue finalità anche al di fuori del proprio contesto aziendale (eventi fieristici a carattere locale, nazionale ed internazionale, iniziative promozionali in genere, ecc.);
 - m) Inserire il link al web della Strada nei propri siti aziendali o istituzionali, identificandolo con il marchio della Strada stessa;
 - n) Partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle iniziative di formazione organizzati dal Comitato di Gestione;
 - o) Comunicare, ove possibile, al Comitato di Gestione il numero dei fruitori dei diversi servizi proposti, al fine di poter disporre di opportune statistiche d'ingresso su base annua;

2. Gli associati, inoltre, possono offrire i seguenti servizi non obbligatori ma che contribuiscono ad una migliore qualificazione dell'offerta;
 - a) Presenza di personale qualificato, a conoscenza di almeno due lingue straniere;
 - b) Presenza di aree di sosta in spazi aperti per gli automezzi dei visitatori;
 - c) Presenza di schede tecniche e altri mezzi informativi sui prodotti della Strada e sul loro contesto economico produttivo territoriale;
 - d) Favorire i principi di sostenibilità ed ecocompatibilità dell'offerta, attraverso azioni qualificanti anche dal punto di vista ambientale (es.: rifiuti e imballaggi, emissioni in atmosfera e scarichi idrici, rumore, odore e impatto visivo, risparmio energetico e consumo di materie prime, ecc.);
 - e) Favorire l'accesso ai disabili presso i propri locali;
 - f) Garantire la possibilità di pagamento con Bancomat o Carta di credito;
 - g) Organizzazione di attività formativa e momenti di animazione dedicati ai temi della Strada, anche in collaborazione con altri associati;
 - h) Collaborazione con tour operator o strutture di intermediazione turistica nell'organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende, siti di interesse ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della Strada
 - i) Collaborazione con il Comitato di Gestione nell'organizzazione di eventi e iniziative promozionali;
 - j) Collaborazione con il Comitato di Gestione, ove possibile, nell'indagine costante di "*customer satisfaction*", atta a valutare il gradimento dei servizi da parte degli ospiti, conoscerne gli orientamenti e le preferenze in fatto turistico e le loro conoscenze sulla Strada.
 - k) impegno a realizzare, ove necessario, opere di restyling all'interno delle strutture.
3. I soggetti che, all'atto dell'adesione, non siano in possesso degli standard minimi specificati nel presente articolo ed in quelli successivi, si impegnano ad adeguarsi nel termine di 180 giorni dalla data di conferma dell'adesione da parte del Comitato di Gestione, pena la decadenza della qualifica di socio.

Articolo 15

Standard di qualità e ruolo dei Comuni

1. Le Amministrazioni comunali che intendono aderire alla Strada, in forma singola o associata, devono assumere una delibera di indirizzo che li impegni ad adottare le misure più consone per assicurare:
 - una progressiva riqualificazione ambientale finalizzata alla difesa del paesaggio rurale, dei centri storici e delle aree naturalistiche compresi nel percorso della Strada, secondo i principi di sostenibilità ed ecocompatibilità;
 - Disponibilità a partecipare all'attivazione delle procedure per il riconoscimento della Certificazione di Qualità ambientale dei territori di riferimento;
 - L'attivazione di iniziative di miglioramento dell'accoglienza (es.: cura dell'arredo urbano, pulizia, dotazioni floreali, accessibilità delle strade e dei parcheggi, servizi igienici pubblici, ecc.);
 - L'attivazione di iniziative di valorizzazione del locale patrimonio storico-monumentale, naturalistico-ambientale ed economico-produttivo, anche attraverso l'integrazione con proprie iniziative di animazione quali manifestazioni fieristiche, sagre, mercatini, percorsi ciclabili, noleggio biciclette, ecc.;
 - L'adesione alle iniziative ed agli eventi previsti per la promozione e l'animazione della Strada, supportandone l'organizzazione;

- L'indicazione, su ogni tipologia di materiale informativo o promozionale realizzato, compreso quello per manifestazioni culturali o turistiche, dell'appartenenza alla Strada e del marchio della medesima.
2. I Comuni, inoltre, su proposta del Comitato di Gestione di cui al successivo art. 36, adottano i provvedimenti di propria competenza relativi alla localizzazione della segnaletica informativa della Strada.

Art. 16

Standard di qualità delle aziende risicole, agricole e agroalimentari o loro Consorzi

1. Ferme restando le indicazioni contenute nel precedente art. 14, al fine del loro inserimento nella Strada, le aziende risicole, agricole e agroalimentari (singole, associate, cooperative, ecc.) nonché le aziende di lavorazione e commercializzazione del prodotto o comparto a cui la Strada stessa si riferisce, devono offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:
 - presenza di uno spaccio aziendale per la vendita diretta al pubblico;
 - presenza, all'interno dell'azienda, di un punto di accoglienza;
 - esposizione di prodotti della Strada, oltre a quelli aziendali, in uno spazio appositamente allestito, integrabile con quello previsto all'art. 14, par. 1, lettera g);
 - esposizione ben visibile, nei locali adibiti allo spaccio aziendale, dei prezzi dei prodotti in vendita;
 - nel caso in cui si effettuino degustazioni a pagamento, esposizione ben visibile dei relativi prezzi.
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
 - organizzazione di visite guidate attinenti l'azienda ed i processi di lavorazione;
 - degustazione anche di altri prodotti tipici della zona di interesse della Strada;
 - disponibilità di altri servizi logistici adeguati all'accoglienza visitatori.
3. Le aziende risicole, inoltre, possono proporre la "Carta dei risi" di propria produzione e posti in vendita presso lo spaccio aziendale; tale "Carta" potrà contenere indicazioni sia di carattere generale (relative, per es., alle modalità di produzione e lavorazione del riso venduto) che specifico per ciascuna varietà (per es. caratteristiche organolettiche, conservazione, modalità e tempi di cottura, curiosità, ecc.).

Art. 17

Standard di qualità delle Enotecche Regionali, Botteghe del Vino, Cantine Comunali.

1. Fermi restando le indicazioni contenute nel precedente art. 14 ed i requisiti previsti in un eventuale Disciplinare di *Strada del Vino* cui questi soggetti possono appartenere, al fine del loro inserimento nella Strada, le Enotecche Regionali, le Botteghe Regionali e le Cantine Comunali devono possedere i seguenti requisiti:
 - allestimento di uno spazio per la presentazione-degustazione, unitamente ai propri prodotti, anche di quelli della Strada.
 - esposizione, con particolare cura ed in luogo adeguato, di prodotti delle aziende facenti parte della Strada, con indicazione, in modo ben visibile, dei prezzi di vendita degli stessi;
2. Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- organizzazione di corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini e di altri prodotti della Strada, in collaborazione con le aziende interessate;
- organizzazione di visite guidate presso cantine e vigneti, in collaborazione con le aziende interessate.

Art. 18

Standard di qualità delle aziende agrituristiche e fattorie didattiche

1. Ferme restando le indicazioni contenute nei precedenti artt. 14 e 16, al fine dell'inserimento nella Strada le aziende agrituristiche riconosciute o autorizzate -da norme e leggi vigenti- all'esercizio dell'attività agriturbistica e le fattorie didattiche iscritte al relativo elenco della Regione Piemonte, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:
 - a) aziende agrituristiche:
 - coltivare, produrre, trasformare, in tutto o in parte, anche in conto terzi, prodotti cui si riferisce la Strada (o inerenti il comparto);
 - qualora l'azienda svolga attività di ristorazione: oltre ai prodotti aziendali, proporre prodotti cui la Strada si riferisce ed i piatti tipico-tradizionali che ne derivano; tali prodotti devono essere preferibilmente acquistati, ove possibile, presso le Aziende associate;
 - b) fattorie didattiche:
 - inserire nel Piano dell'offerta didattica anche attività riferite alla Strada ed alle sue finalità;
 - promuovere una corretta educazione alimentare basata sul consumo di prodotti genuini, di stagione e di qualità, possibilmente a km0 o di prossimità;
 - qualora vengano forniti spuntini: prevedere l'utilizzo di alimenti e bevande di produzione prevalentemente aziendale e/o tipici della Strada; tali prodotti devono essere preferibilmente acquistati, ove possibile, presso le Aziende associate;
 - per le fattorie didattiche non iscritte nell'elenco regionale: impegno a sottoscrivere la "Carta degli impegni e della qualità" della Regione Piemonte nel termine previsto al precedente art. 14, par. 3.
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
 - disporre di personale qualificato sia per l'accoglienza che per il servizio ai tavoli, in grado di fornire informazioni sulla Strada ed i suoi prodotti o, eventualmente, impegnarsi a far partecipare lo stesso personale ai corsi formativi allo scopo organizzati;
 - garantire pari opportunità a tutti i fruitori, proponendo, su richiesta, anche menu o piatti adatti a persone con diverse abitudini o vincoli alimentari: vegetariani, vegani, *kasher*, celiaci, diabetici, ecc., preparati, ove possibile, con prodotti di propria produzione ovvero di produzione della Strada;
 - organizzazione di visite guidate attinenti l'azienda ed i processi di lavorazione;
 - disponibilità di altri servizi logistici adeguati all'accoglienza dei visitatori;
 - le aziende agrituristiche produttrici di riso, con spaccio e attività di ristorazione, possono proporre una o più "Carta dei risi", così come specificato al precedente art. 16 (risi di produzione aziendale) ed al successivo art. 19 (risi proposti nei menù).

Art. 19
Standard di qualità degli esercizi di ristorazione

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'inserimento nella Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:
 - Menù che propongono riso ed altri prodotti della Strada, nonché i piatti –in particolare i risotti- e le specialità che ne derivano; tali prodotti devono essere preferibilmente acquistati, ove possibile, presso le Aziende associate;
 - “*Carta dei risi e dei risotti*” proposti, contenente brevi indicazioni specifiche per ciascuna preparazione (es. azienda produttrice, caratteristiche principali di ciascuna varietà, ingredienti utilizzati per la preparazione del piatto, tempi di cottura, ecc.).
2. Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
 - il menù e la “*Carta dei risi e dei risotti*” tradotti in almeno una lingua straniera;
 - garantire pari opportunità a tutti i fruitori, proponendo, su richiesta, anche menu o piatti adatti a persone con diverse abitudini o vincoli alimentari: vegetariani, vegani, *kasher*, celiaci, diabetici, ecc., preparati, ove possibile, con prodotti di propria produzione ovvero di produzione della Strada.

Art. 20
Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive
(strutture alberghiere ed extra-alberghiere)

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'inserimento nella Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:
 - utilizzo di prodotti della Strada nella somministrazione di pasti (colazione, pranzo, cena, aperitivi, servizio bar, ecc.); tali prodotti devono essere preferibilmente acquistati, ove possibile, presso le Aziende associate;
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
 - Nel caso in cui sia presente l'attività di ristorazione, garantire pari opportunità a tutti i fruitori, proponendo, su richiesta, anche menu o piatti adatti a persone con diverse abitudini o vincoli alimentari: vegetariani, vegani, *kasher*, celiaci, diabetici, ecc., preparati, ove possibile, con prodotti di produzione della Strada.

Art. 21
Standard di qualità di Pinacoteche, Musei, Musei etnografici, Ecomusei,
Castelli ed altri beni culturali

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, nonché le finalità statutarie e l'identità delle risorse culturali e patrimoniali di ciascuna istituzione, al fine dell'inserimento nella Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:
 - favorire l'organizzazione di iniziative di studio, animazione e valorizzazione delle rispettive risorse culturali e patrimoniali connesse alle tematiche della Strada

(mostre, percorsi, eventi, restauri e conservazione), ivi compresa l'accoglienza di stagisti e la promozione di tesi universitarie dedicate;

- favorire lo sviluppo ed il consolidamento della "rete" e la condivisione di iniziative di "buone prassi" attraverso la collaborazione con il Comitato di Gestione e con gli altri soggetti aderenti, in particolare per quanto riguarda la qualità dell'accoglienza e della promozione del territorio e con riferimento agli Standard di qualità approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. 24-3914/2012, 2012 e quelli tecnico-scientifici e di funzionamento (per gli ambiti di competenza art. 150 c. 6 D.L. 112/98, e D.M. 10 maggio 2001), garantendo la fattiva presenza delle realtà museali all'interno del sistema.
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
- promozione di rapporti di collaborazione con analoghi soggetti e istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale;
 - Partecipazione a progetti provinciali, regionali, nazionali e comunitari di messa in rete, di cooperazione e di integrazione sistemica con altri soggetti e beni culturali affini, a livello nazionale ed internazionale.
 - Promozione di azioni di marketing culturale-alimentare con gli aderenti alla Strada.

Art. 22

Standard di qualità di aziende artigiane e altre aziende specializzate in produzioni tipico-tradizionali e di qualità o loro Consorzi

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'adesione alla Strada le aziende che, pur non producendo prodotti direttamente riconducibili alla Strada stessa, in tutto o in parte producono, trasformano, commercializzano prodotti artigianali e/o altri prodotti agroalimentari tipici e di qualità, devono possedere i seguenti requisiti:
- Presenza di uno spaccio aziendale per la vendita diretta al pubblico;
 - presenza di materiale informativo relativo alle produzioni artigianali e/o tipico-tradizionali coltivate e/o trasformate in azienda.
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
- * utilizzo di prodotti o materie prime riferite a sistemi di qualità e comunque identificabili col territorio della Strada;
 - * Organizzazione di visite guidate, anche in lingua straniera, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione.

Art. 23

Standard di qualità di istituzioni e associazioni artistiche, culturali, ricreative e sportive

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'adesione alla Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della produzione o comparto della Strada nei suoi aspetti economici, sociali, sportivi, naturalistici, paesaggistici, storici, culturali, ambientali, tecnici e scientifici.

2. Le istituzioni ed associazioni culturali possono organizzare e svolgere attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada, anche in collaborazione con il Comitato di Gestione e gli altri associati.

Art. 24

Standard di qualità di Comitati locali (manifestazioni, carnevaleschi) e Pro Loco, nonché delle iniziative legate alla cultura popolare ed alla tradizione

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'adesione alla Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
 - finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della produzione o comparto della Strada nei suoi aspetti economici, sociali, naturalistici, paesaggistici, storici, culturali, ambientali, gastronomici e di folclore.
2. I Comitati e le Pro Loco organizzano e svolgono attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada, anche in collaborazione con il Comitato di Gestione e gli altri associati.
3. In particolare, per quanto riguarda le iniziative legate alla cultura locale (materiale e immateriale), alle risorse, alle tradizioni, ai saperi, ai sapori ed alla religiosità (sagre, feste paesane, feste patronali, processioni, corse dei buoi, ecc.), espressioni dell'identità popolare, sono stabiliti i seguenti standard di qualità:
 - devono essere accessibili e raggiungibili da tutti, indicate con apposita segnaletica direzionale e interna e supportate da tutti i servizi e attrezzature adatti alle diverse esigenze dei fruitori (anziani, bambini, disabili, ecc.) e che ne consentano un buon livello di fruizione; inoltre, devono essere supportati da un efficiente servizio di informazione e assistenza;
 - la proposta enogastronomica deve essere esclusivamente coerente con i prodotti della Strada e/o con la tematica dell'iniziativa, comunque coerente con le finalità della Strada; le materie prime utilizzate, ove possibile, devono derivare da produzioni della Strada e devono essere preferibilmente acquistate presso le Aziende associate;
 - I prezzi per la fruizione delle iniziative e offerte enogastronomiche devono essere collocati in luogo ben visibile agli interessati;
 - durante il loro svolgimento devono essere sempre garantiti l'assistenza medica, i servizi di emergenza, di polizia e di sicurezza; le attrezzature e gli impianti devono essere certificati a norma di legge; deve essere garantita adeguata copertura assicurativa di R.C. verso terzi;
 - devono essere "sostenibili" sotto tutti i punti di vista: si deve tener conto della "capacità di carico" della destinazione, dei relativi spazi fisici, strutture e servizi di qualunque genere; deve essere usato, per quanto possibile, materiale riciclabile o biodegradabile; devono essere garantiti servizi mirati di pulizia e igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti;
4. Poiché ciascuna iniziativa riveste la funzione essenziale di media della destinazione e delle relative potenzialità, deve coinvolgere, per quanto possibile, il sistema di offerta locale nella sua totalità:
 - i residenti e le loro attività (commercio, servizi, artigianato, produzioni tipiche, ecc.);
 - il sistema turismo (ricettività, ristorazione, operatori turistici, IAT, Pro loco, ecc.);
 - il patrimonio culturale (musei, monumenti, chiese, ecc.).
5. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:

- a. Comunicare al pubblico i prezzi relativi ad offerte enogastronomiche e per la fruizione delle iniziative, anche attraverso iniziative editoriali e promozionali (pagine web, dépliantistica, brochure, comunicati stampa, pagine promozionali, pacchetti di incoming che comprendano anche altri servizi quali ricettività, ristorazione, parking, visite culturali, ecc.);
- b. Creazione di un sito web dedicato linkabile con quello della Strada.

Art. 25

Standard di qualità per agenzie di intermediazione turistica

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'adesione alla Strada questi soggetti si impegnano a favorire, in modo continuativo ed in accordo con il Comitato di Gestione, iniziative di incoming, accoglienza turistica e promozione dell'offerta turistico-agroalimentare della Strada.
2. In particolare, sarà fondamentale:
 - promuovere il prodotto Strada, nelle sue diverse potenzialità, attraverso i diversi canali di interazione con i turisti (es: partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, partecipazione a meeting aventi ad oggetto la promozione turistica, implementazione dell'offerta riguardante territorio e strutture della Strada all'interno dei propri pacchetti turistici, ecc.);
 - evidenziare il prodotto Strada, utilizzando il canale turistico, anche attraverso la creazione di eventi e iniziative enogastronomiche;
 - interagire con strutture e realtà aderenti al progetto per realizzare nuovi punti di interesse turistico;
 - orientare i diversi target turistici verso le peculiarità del territorio e le nicchie d'interesse rappresentate dalla Strada, mediante pacchetti giornalieri da proporre alle agenzie di viaggio nei grandi bacini d'utenza.

Art. 26

Standard di qualità per altri soggetti

(Istituzioni e associazioni che operano in campo ambientale, irriguo, paesaggistico, di tutela, ricerca, formazione e promozione)

1. Rientrano in questa tipologia Associazioni e Consorzi Irrigui, Centri di ricerca e sperimentazione, selezione varietale o delle razze animali, soggetti operanti nella tecnologia e innovazione, agenzie formative e altri soggetti affini, riconducibili alle finalità della Strada.
2. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, per questi soggetti, ai fini dell'adesione alla Strada, valgono i seguenti requisiti fondamentali:
 - avere competenza o essere operanti, in tutto o in parte, nella produzione o comparto produttivo di riferimento della Strada, a monte e a valle di questi e, quindi, anche negli ambiti di servizi, infrastrutture, innovazione, ricerca, tutela, promozione, istruzione, formazione professionale, ecc.
3. Tali soggetti potranno, inoltre, collaborare con il Comitato di Gestione nell'organizzazione e realizzazione di attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada, ovvero svolgerle direttamente.

Art. 27

Controllo e mantenimento degli standard di qualità

1. L'attività di controllo e mantenimento degli standard di qualità da parte degli associati è realizzata dal Comitato di Gestione che potrà avvalersi, a tal fine, di un Comitato Tecnico costituito da almeno tre esperti in materia, individuati tra soggetti non aderenti alla Strada, oppure a organismi terzi di controllo accreditati secondo le norme vigenti.
2. La composizione, costituzione e durata del Comitato Tecnico sono demandate ad apposito Regolamento o allo Statuto della Strada.

Art. 28

Carta della qualità e dell'accoglienza

1. Nell'ottica di miglioramento costante della qualità e dell'accoglienza, gli associati alla Strada adottano la "*Carta della qualità e dell'accoglienza della Strada del Riso Vercellese di Qualità*".
2. La *Carta* è adottata entro 180 giorni dalla data di costituzione del soggetto gestore della Strada.
3. La *Carta* è redatta dal Comitato di Gestione sulla base delle indicazioni contenute al precedente art. 14, riassume le caratteristiche di qualità che identificano la Strada ed è rivolta:
 - ai fruitori, quale efficace e diretto mezzo di informazione sull'offerta;
 - agli associati, che la sottoscrivono e che, in questo modo, si impegnano a rispettare gli standard generali di qualità indicati al precedente art. 14 e quelli relativi a ciascun soggetto, indicati agli specifici articoli del Titolo IV del presente Disciplinare.
4. In particolare, gli associati sottoscrittori si impegnano a:
 - operare affinché il loro apporto contribuisca, nel modo migliore, alla difesa ed alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, linguistico, paesaggistico ed ambientale della Strada;
 - applicare, ove possibile, i principi della filiera corta, instaurando tra loro un rapporto di cooperazione, promuovendo l'utilizzo di prodotti locali (agroalimentari, artigianali e industriali);
 - instaurare un rapporto di comune scambio di informazioni (*rete*) e comunicazione tra associati e comunità locale, dando vita ad una sorta di auto-promozione reciproca, superando i concetti di "*concorrenza*" e "*individualismo*", effimeri e dannosi per lo sviluppo del territorio;
 - favorire e partecipare a comuni momenti di incontro, sia professionali che conviviali, coordinati dal Comitato di Gestione;
 - adottare un'etica commerciale che tuteli e rispetti i fruitori della Strada, praticando un'equa politica dei prezzi;
 - adottare un'etica dell'accoglienza di ogni tipo di pubblico (con particolare attenzione a scolaresche, giovani, anziani e visitatori diversamente abili), favorendo l'accesso ai luoghi di interesse ed alle diverse strutture ricettive;
 - adottare un'etica professionale rispettosa dell'ambiente e delle risorse naturali.
5. Il Comitato di Gestione si riserva di effettuare periodici controlli sul rispetto dei principi della *Carta* e degli standard di qualità previsti al precedente art. 14 e seguenti.
6. La *Carta*, infine:
 - dovrà essere esposta in luogo ben visibile nei locali accessibili al pubblico;
 - sarà pubblicata sul sito web della Strada;
 - potrà essere stampata e diffusa al pubblico.

Art. 29

Centri di informazione, accoglienza e promozione

1. Nell'ottica dell'offerta complessiva della Strada e dello spirito di rete che la contraddistingue, ciascuna azienda associata si prefigura quale punto di informazione, accoglienza e promozione della propria realtà e della Strada in generale. E' opportuno, comunque, dare anche istituzionalità al servizio, individuando appositi Centri che costituiscano punto di riferimento territoriale per i fruitori.
2. Uno o più Centri di informazione, accoglienza e promozione della Strada sono istituiti dal Comitato di Gestione che, a tal fine, può avvalersi di:
 - * Agenzie e soggetti locali, singoli o associati, che svolgono attività di promozione turistica e culturale;
 - * Comuni;
 - * Enti di gestione di aree protette, riserve e boschi.
3. Il Comitato di Gestione individua, attraverso idonea mappatura dell'area della Strada, i luoghi strategici ove istituire i Centri ed i relativi soggetti di riferimento.
4. I Centri svolgono le seguenti attività:
 - Forniscono informazioni specifiche sulle caratteristiche della Strada e le diverse possibilità di fruizione, guidando i fruitori sul territorio e personalizzando percorsi adeguati alle diverse esigenze;
 - Divulcano prodotti editoriali e altro materiale turistico e promozionale;
 - Organizzano, in collaborazione con gli altri associati, attività di animazione e fruizione della Strada;
5. I Centri devono possedere, ove possibile, gli standard ed i requisiti di qualità previsti al precedente art. 14; possono allestire spazi espositivi dei prodotti della Strada e, in accordo con gli altri associati ed il Comitato di Gestione, commercializzare tali prodotti.
6. Il personale operante presso i Centri dovrà obbligatoriamente essere:
 - Qualificato ed esperto nelle relazioni con il pubblico;
 - disponibile all'accoglienza ed in grado di "narrare la Strada";
 - a conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera;
7. I giorni e gli orari di apertura dei Centri saranno approvati dal Comitato di Gestione ovvero concordati con i soggetti di cui al precedente par. 1.

TITOLO V Ruolo dei soggetti pubblici

Art. 30 Il Distretto del Riso del Piemonte

1. Il Distretto del Riso del Piemonte è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte con DGR n. 35-6184 del 18.6.2007 e comprende il territorio risicolo delle Province di Alessandria, Biella, Novara e Vercelli. Fa principalmente riferimento alla seguente normativa:
 - * L.R. n. 26 del 13.10.2003 "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità"
 - * L.R. n. 29 del 9.10.2008 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità" (modifica L.R. n. 37/1980 relativa a enoteche regionali, botteghe del vino o cantine comunali, musei etnografici-enologici, strade del vino).
L'applicazione della L.R. 29/2008 è demandata ad apposite Istruzioni attuative (DGR 63-13005 del 30.12.2009), secondo le quali "*Il processo di costituzione di*

nuove Strade... può essere sostenuto e promosso dal Distretto o anche da enti diversi, pubblici o privati, che in tal caso ne presentano la proposta al Distretto affinché possa essere inclusa nel relativo Piano triennale.” Considerato che tale procedura è stata, attualmente, sospesa dalla Regione, la competenza in merito al procedimento relativo alla costituzione ed al riconoscimento delle Strade del vino, delle Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle Agroteche regionali è demandata alla Direzione Agricoltura della stessa Regione (DGR 55-891 del 25.10.2010) che, a tal fine, ha approvato il *Disciplinare* di cui al precedente Titolo I, art. 1.

2. Nelle more della riattivazione delle specifiche procedure di legge, quindi, il riferimento del Comitato Promotore per la presentazione della richiesta di riconoscimento della Strada resta unicamente la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Art. 31

Ruolo della Regione Piemonte

1. La Regione effettua il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel *Disciplinare* di cui al precedente art. 1 e, in generale, sulla coerenza degli atti e comportamenti con lo spirito delle leggi e norme di riferimento; in caso di verificate gravi inadempienze da parte del Comitato di Gestione o di altri soggetti aderenti alla Strada, può disporre la revoca del riconoscimento della Strada stessa. Il Comitato di Gestione della Strada può, entro trenta giorni, presentare motivato ricorso al fine di ottenere la revisione del provvedimento di revoca.
2. La Regione, inoltre:
 - Approva l'atto formale di riconoscimento della Strada;
 - consulta il Comitato di Gestione in merito allo sviluppo della Strada, al fine di realizzare programmi comuni per la promozione;
 - dispone di una banca-dati delle "Strade" piemontesi e degli aderenti alle stesse;
 - opera per favorire l'individuazione di fonti di finanziamento riconducibili alle diverse attività della Strada.

Art. 32

Ruolo degli Enti locali subregionali, singoli e associati ed enti pubblici territoriali e/o economici

1. Rientrano in questa tipologia la Provincia di Vercelli (di cui al successivo art. 33), la Camera di Commercio di Vercelli, i Comuni identificati al precedente art. 2, par. 3 (ed il cui ruolo è definito all'art. 15), il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, l'Agenzia Turistica Locale Valsesia-Vercelli, gli Enti Parco e di gestione di Riserve e Aree Protette, l'Ente Nazionale Risi, ecc.
2. Nel processo di sviluppo derivante dalla gestione della Strada, l'intervento di tali soggetti, ciascuno per la parte di propria competenza, è di:
 - * supporto e coordinamento nello Studio per la costituzione della Strada e nella sua istituzione formale;
 - * supporto nella disponibilità di strutture per attività specifiche (per esempio: sede, attività didattica e di formazione, ecc.), attrezzature, Studi e documentazione scientifica;
 - * supporto e compartecipazione nella promozione, valorizzazione e tutela della Strada e delle sue risorse;

- * supporto nel favorire la realizzazione di progetti di cooperazione, integrazione, formazione, attività didattica e di educazione ambientale;
- * supporto nella ricerca dei fondi necessari alla gestione e sviluppo della Strada.

Art. 33

Ruolo della Provincia di Vercelli

1. La Provincia di Vercelli, Ente promotore della Strada, ne coordina e supporta le fasi iniziali di costituzione formale, attraverso la disponibilità di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali e la costituzione ed il coordinamento del Comitato Promotore.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 32, la Provincia di Vercelli:
 - * coordina e gestisce l'attività iniziale di segreteria della Strada e dell'intero progetto, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese;
 - * mette a disposizione della Strada il marchio di cui ai precedenti artt. 7-8-9;
 - * coordina e gestisce la creazione, del sito web "www.stradadelrisovercellese.it" per quanto attiene la parte istituzionale, così come descritto al precedente art. 11;
 - * coordina e gestisce il forum "*Strada del riso vercellese*", creato su *Facebook* per favorire la costruzione della rete e la condivisione del progetto da parte dei soggetti interessati;
 - * supporta e partecipa alla promozione, valorizzazione e tutela della Strada e delle sue risorse, sia a livello nazionale che internazionale;
 - * supporta la Strada nella ricerca dei fondi necessari alla sua gestione e al suo sviluppo, anche attraverso la partecipazione a bandi comunitari;
 - * adotta, ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare di cui al precedente art. 1 e su proposta del Comitato di Gestione, i provvedimenti relativi alla localizzazione della segnaletica informativa della Strada.
3. Qualora, in applicazione della normativa vigente in materia di riordino delle Province, l'Ente non fosse più disponibile a supportare il progetto nelle forme indicate al precedente par. 2, il Comitato di Gestione potrà individuare uno o più idonei soggetti locali, disponibili a sostituire la Provincia.

Art. 34

Ruolo dell'Università del Piemonte Orientale, degli Istituti Alberghieri e Agrari e degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado

1. La scuola riveste un ruolo indiscutibilmente fondamentale poiché lega il concetto di "*qualifica professionale*" alla qualità dei servizi: due aspetti che, nel caso della Strada, devono essere affrontati congiuntamente. La qualità di un'area comprende anche la qualità dell'accoglienza, che si può ottenere solo attraverso una formazione specifica, scolastica e/o professionale (percorsi di studio ad indirizzo linguistico, turistico, turistico-alberghiero, agricolo- ambientale- naturalistico, storico- culturale, artistico-architettonico, etnologico, antropologico, ecc.) e, naturalmente, la pratica e l'esperienza.
L'intervento della scuola per lo sviluppo del progetto può concretizzarsi nel favorire la conoscenza e lo studio della Strada, del suo territorio, del paesaggio, dell'enogastronomia, della storia, della cultura, dell'arte e delle tradizioni, anche apportando gli opportuni aggiornamenti nei rispettivi Piani di Studio e di Offerta Formativa. L'intento è quello di accrescere nei giovani la sensibilità ed il senso di

appartenenza nei confronti della realtà territoriale in cui vivono, oltre che il confronto e la condivisione della filosofia e delle esperienze della Strada, anche nella prospettiva di realizzazione di studi e nuove idee progettuali finalizzate allo sviluppo economico e sociale, che abbiano come base il punto di vista della popolazione più giovane.

2. La scuola, inoltre, può svolgere anche attività rivolte alla:
 - * promozione di rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni a livello nazionale ed internazionale;
 - * partecipazione a progetti provinciali, regionali, nazionali e comunitari di messa in rete, di cooperazione e di integrazione sistemica con altri soggetti affini, a livello nazionale ed internazionale.

Art. 35

Ruolo delle Associazioni di categoria

1. Rientrano tra questi soggetti le associazioni che rappresentano, assistono e tutelano le aziende a livello locale, nei diversi settori economici di riferimento (agricoltura, artigianato, commercio, industria, terziario, ecc.). Oltre al ruolo di rappresentanza, queste forniscono consulenza e servizi agli associati, sia a carattere economico, finanziario e burocratico, che relativi all'organizzazione di seminari, iniziative fieristiche e promozionali, corsi di formazione, studi di settore, ricerche e statistiche. Costituiscono, inoltre, interlocutori privilegiati per l'acquisizione di informazioni relative alla specificità di ciascun comparto.
2. Il ruolo delle Associazioni di Categoria, pertanto, si concretizza nel supporto alla competitività aziendale e della Strada in generale, attraverso i servizi e le azioni che già offrono e la disponibilità a collaborare e ad essere propositivi per lo sviluppo del progetto.

TITOLO VI

Il Comitato di Gestione

Art. 36

Comitato di Gestione

1. Entro 90 giorni dalla data del riconoscimento della Strada, il Comitato Promotore, che ha provveduto a presentare l'istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, si trasforma nel Comitato di Gestione, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è il soggetto responsabile della Strada, così come indicato al precedente art. 12, par. 1, lett. a).
3. Per Comitato si intende un Organismo di carattere associativo, senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati nel presente Disciplinare; è costituito con atto pubblico in forma di Associazione ed è retto da uno Statuto.
3. Il Comitato ha competenze nei seguenti ambiti:
 - * Rappresentanza e tutela;
 - * Tecnico-amministrativo;
 - * Marketing e promozione;
 - * Vigilanza e controllo.
4. Gli obblighi del Comitato sono quelli previsti all'art. 20 del Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1.

5. Per lo svolgimento della propria attività e per il suo funzionamento, il Comitato adotta un Regolamento redatto sulla base del presente Disciplinare e di quello regionale e sottoscritto dagli associati alla Strada.

TITOLO VIII Adesione alla Strada

Art. 37 Numero minimo di adesioni e modalità

1. Ad ogni strada deve aderire, come previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 12/07/2000, un numero minimo di soggetti, ovvero:
 - * due o più aziende agricole;
 - * una o più aziende agroalimentari;
 - * una o più strutture tra aziende agrituristiche, esercizi autorizzati alla somministrazione pasti e alimenti della Strada, imprese turistico-ricettive, musei ed ecomusei.
2. Possono aderire alla Strada i soggetti elencati al precedente art. 13, aventi le caratteristiche ed i requisiti per ciascuno previsti al Titolo IV del presente disciplinare.
3. La domanda di ammissione alla Strada è presentata al Comitato di Gestione che predispose, a tal fine, apposita scheda di adesione, così come previsto ai relativi Statuto e Regolamento.

Art. 38 Ammissione alla Strada

1. In merito all'ammissione, il Comitato di Gestione decide entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte del soggetto interessato . A tal fine, può disporre sopralluoghi e verifiche presso la sede aziendale.
2. Sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare (art. 14 e seguenti, specifici per ciascun soggetto), che lo sottoscrivono.
3. La qualifica di associato si perfeziona con il pagamento della "Quota di iscrizione", che dà diritto all'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aziende aderenti, all'utilizzo del marchio ed alla partecipazione alle iniziative della Strada.
4. La quota di iscrizione è stabilita dal Comitato di Gestione. E' pagata all'atto dell'ammissione alla Strada ed è valida per il primo anno di adesione. Per gli anni successivi, gli associati si impegnano a pagare la quota associativa.
5. I soggetti che intendono aderire alla Strada ma non sono ancora in possesso di tutti i requisiti previsti, si impegnano a provvedere in merito nel termine di 180 giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione, così come previsto al precedente art. 14, par. 3 . Decorso inutilmente tale termine, la domanda di ammissione si riterrà respinta. Il soggetto interessato potrà presentare nuova domanda in presenza dei requisiti richiesti.
6. La qualifica di associato si perde per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione e per il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti all'atto dell'adesione.

7. Le modalità specifiche relative all'adesione alla Strada (ammissione, quota di ammissione, quota associativa, decadenza, ecc.) sono stabilite dal relativo Statuto e dal Regolamento.

TITOLO IX
Disposizioni transitorie e finali

Art. 39

Riferimenti a specifici articoli del presente Disciplinare

1. Il presente Disciplinare è redatto sulla base del Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1. La domanda di riconoscimento della Strada sarà presentata, a cura del Comitato Promotore, alla Regione Piemonte in vece del Distretto del Riso del Piemonte, per le motivazioni specificate al precedente art. 30. Nel momento in cui l'Ente regionale riattiverà specifiche direttive per il funzionamento del Distretto del Riso del Piemonte, il Comitato di Gestione della Strada, se necessario, provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti per uniformarsi al disposto regionale.
2. In applicazione della normativa vigente in materia di riordino delle Province, qualora l'Ente stesso non sia più legittimato a supportare la Strada, il Comitato di Gestione potrà individuare uno o più idonei soggetti locali disponibili a sostituire la Provincia, così come specificato al precedente art. 33, par. 3.

Art. 40

Rimando

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rimanda alla normativa vigente in materia – comunitaria, nazionale e regionale - allo Statuto della Strada ed ai relativi Regolamenti.